

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO ex D.Lgs. 231/2001 Parte Speciale

VERSIONE	DATA	APPROVAZIONE	MODIFICHE
0.0	04.12.2012	CdA	Prima versione
1.0	11.04.2013	CdA	Inserimento regolamento OdV, elenco procedure
1.1	22.07.2013	CdA	Nomina nuovo CdA, elenco procedure Aggiunta nuovo reato-presupposto art.25-duodecies Regolarità permessi di soggiorno, adeguamento L.190/2012 nuovi reati
1.2	28.11.2013	CdA	Elenco procedure
2.0	29.04.2014	CdA	Elenco procedure
2.1	06.10.2014	CdA	Elenco procedure
3.0	13.11.2014	CdA	Elenco procedure
3.1	11.12.2014	CdA	L. 190/2012, D. Lgs. 39/2014, L. 62/2014, emersione e rientro di capitali detenuti all'estero e reato di autoriciclaggio, elenco procedure
4.0	27.04.2015	CdA	Elenco procedure
4.1	29.07.2015	CdA	Elenco procedure
4.2	27.10.2015	CdA	Elenco procedure
4.3	16.12.2015	CdA	L. 68/2015, L.69/2015, elenco procedure
5.0	29.04.2016	CdA	Elenco procedure
5.1	28.09.2016	CdA	Elenco procedure
5.2	14.12.2016	CdA	Elenco procedure
6.0	14.06.2017	CdA	Nuovo CdA, L.199/2016
7.0	26.04.2018	CdA	Elenco procedure
7.1	07.11.2018	CdA	D.Lgs. 38/2017, Linee guida ANAC, L.179/2017, elenco procedure
8.0	29-04-2019	CdA	Parte IV (nuova) whistleblowing e Parte V rivista la parte disciplinare, nuova procedura flussi e segnalazioni.
9.0	22-11-2019	CdA	Elenco procedure
10.0	18-12-2020	CdA	Aggiornamento normativo su reati tributari, frode in pubbliche forniture, peculato, abuso di ufficio, ecc... dal D. lgs 75/2020

Sommario

1) Obiettivi e funzioni della parte speciale -	4
2) Il sistema delle deleghe e delle procure	4
3) Categorie di Reati 231 ritenuti rilevanti a seguito dell'analisi dei rischi	5
- SEZIONE PRIMA –	7
I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 - 25 ed art. 25-decies D. lgs 231/2001)	7
1) Definizioni: la Pubblica Amministrazione e le sue figure	7
2) Reati presupposto della presente parte speciale, divieti e regole di comportamento	8
3) Individuazione delle potenziali aree a rischio e dei processi sensibili nei rapporti con la P.A.	15
4) Protocolli di controllo ex art. 6, comma 2 D. lgs 231/01	15
- SEZIONE SECONDA -	17
Art. 24 bis	17
(Reati informatici e trattamento illecito dei dati)	17
1) Individuazione delle potenziali aree a rischio e dei processi sensibili	23
2) Protocolli di controllo ex art. 6, comma 2 D. lgs 231/01	23
- SEZIONE TERZA -	24
I reati ex art. 25 bis D. Lgvo 231/2001 (falsità in moneta, carte di credito pubblico e valori di bollo)	24
1) Reati presupposto della presente parte speciale, divieti e regole di comportamento	24
2) Individuazione delle potenziali aree a rischio reati di cui alla presente parte speciale	26
3) Protocolli di controllo ex art. 6, comma 2 D. lgs 231/01	27
- SEZIONE QUARTA	28
ART. 25 BIS 1.	28
Delitti contro l'industria e il commercio	28
1) Reati presupposto della presente parte speciale, divieti e regole di comportamento	28
2) Individuazione delle potenziali aree a rischio reati di cui alla presente parte speciale	28
3) Protocolli di controllo ex art. 6, comma 2 D. lgs 231/01	29
- SEZIONE QUINTA –	30
I reati di cui all'art. 25 ter D. lgs 231/01- Reati societari, di corruzione privata e reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies	30
1) Premessa: indicazioni delle linee guida associative in tema di reati societari	30
2) Reati presupposto della presente parte speciale, divieti e regole di comportamento	31
3) Individuazione delle potenziali aree a rischio e dei processi sensibili nei rapporti con la P.A.	37
4) Protocolli di controllo ex art. 6, comma 2 D. lgs 231/01	37
- SEZIONE SESTA -	38
I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25 quater; delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25 quinquies; i delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter, ed i reati di ricettazione riciclaggio e reimpiego di cui all'art. 25-octies D. lgs 231/0138	
1) Reati presupposto della presente parte speciale	38

2) Individuazione delle potenziali aree a rischio reati di cui alla presente parte speciale	42
3) Protocolli di controllo ex art. 6, comma 2 D. lgs 231/01	43
1) Reati presupposto e premesse normative specifiche	45
- SEZIONE SETTIMA -	45
Art. 25 septies	45
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro	45
2) Individuazione delle potenziali aree a rischio e regole generali di comportamento	47
3) Protocolli di controllo e standard gestionali ex art. 30 D. lgs 81/08	49
- SEZIONE OTTAVA	51
ART. 25 nonies delitti in violazione del diritto d'autore	51
1) Regole specifiche di comportamento e divieti	53
- SEZIONE NONA -	55
ART. 25-undecies reati ambientali	55
1) Reati presupposto della presente parte speciale, divieti e regole di comportamento	55
2) Individuazione delle potenziali aree a rischio reati rilevanti	59
3) Protocolli di controllo ex art. 6, comma 2 D. lgs 231/01	59
SEZIONE DECIMA	62
ART. 25 – duodecies “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, Art. 603-bis Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	62
1) Individuazione delle attività sensibili	63
2) Protocollo di controllo ai sensi dell'art. 6 D. lgs 231/01	63

Premesse ed obiettivi della Parte Speciale

1) Obiettivi e funzioni della parte speciale -

La parte speciale del Modello si propone questi obiettivi:

- esaminare le categorie e le tipologie di reati previsti dal D.Lgvo 231/01 e successive integrazioni;
- stabilire le ragionevoli possibilità di accadimento degli stessi reati nell'ambito della Fondazione, individuando le aree particolarmente esposte a maggior rischio;
- stabilire le regole di condotta che ogni destinatario è tenuto ad osservare allo scopo di prevenire il verificarsi dei reati considerati;
- fornire all'Organo di vigilanza ed ai soggetti investiti di responsabilità delle funzioni e dei compiti di dirigenza o di controllo o di monitoraggio, gli strumenti per assolvere le suddette funzioni.

2) Il sistema delle deleghe e delle procure

In via generale il sistema di deleghe e di procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza e di conoscibilità tanto ai fini della prevenzione dei reati quanto allo scopo della efficienza della gestione aziendale.

Per delega si intende l'atto di attribuire compiti e poteri, coerenti al contratto di lavoro, per lo svolgimento di funzioni, poteri e compiti propri dell'Azienda.

Per procura si considera l'atto giuridico unilaterale attraverso il quale la Fondazione conferisce a taluno poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Il sistema delle deleghe deve essere conforme ai requisiti occorrenti per le procedure interessate ed in particolare deve osservare il seguente criterio:

- tutti coloro (dirigenti, collaboratori a vario titolo, Organi sociali) che intrattengono rapporti coi terzi per conto della Fondazione devono essere dotati di adeguata delega formale;
- la delega di compiti di gestione comporta l'attribuzione della relativa responsabilità e richiede l'esistenza di una adeguata previsione nell'organico dell'Azienda;
- la delega deve recare la precisa indicazione dei poteri del delegato, della persona o figura a cui il delegato deve rispondere e rendere rendiconto;
- l'attribuzione dei poteri di spesa adeguati.

Le procure sono attribuite nel rispetto dei seguenti requisiti:

- le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti muniti di delega interna o di specifico rapporto contrattuale che attribuisce determinati poteri di gestione e sono attribuite con specificazione dei limiti dei poteri di rappresentanza che vengono conferiti.

Esiste una procedura amministrativa che governa questo argomento: la PR AMM 001 Procedura per la definizione dei poteri, ivi compresi quelli di firma, deleghe e procure.

3) Categorie di Reati 231 ritenuti rilevanti a seguito dell'analisi dei rischi

A seguito dell'attività di *risk assessment* sono stati valutati come rilevanti i reati richiamati dagli articoli: **24 e 25** del D. Lgs. 231/2001 (*Delitti contro la Pubblica Amministrazione*), **art. 24-bis** D. Lgs. 231/2001 (*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*); **art. 25-bis** (*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*), **art. 25-bis.1** (*Delitti contro l'industria e il commercio*); **25-ter** del D. Lgs. 231/2001 (*Reati societari*), **dall'art. 25-quater** (*Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico*) **art. 24-ter** (*Delitti di criminalità organizzata*), **25-quinquies** D. Lgs. 231/2001 (*Delitti contro la personalità individuale*), **art. 10** della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (*"Reati transnazionali"*), **art. 25-septies** D. Lgs. 231/2001 (*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*), **art. 25-octies**, D. Lgs. 231/2001 (*Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*), **art. 25-novies** (*Reati in materia di violazione del diritto d'autore*), **art. 25-decies** in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, **art. 25-undecies** (*Reati ambientali*) ed, infine, **l'art. 25-duodecies** (*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*), **l'art. 25-duodecies** (*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*), nonché infine **i reati tributari previsti dal nuovo art. 25-quinquiesdecies D. lgs 231/01**.

Alla luce delle considerazioni e delle analisi di cui sopra è stata, di contro, esclusa la ragionevole fondatezza del rischio di commissione dei reati richiamati:

1. **dall'art. 25 bis.1** (*delitti contro l'industria ed il commercio*) tranne le **fattispecie esaminate nella Sezione Quarta** (*art. 516 vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine ed art. 517-quater contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*),
2. del reato previsto dall'art. **25-quater.1** (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, atteso che la fondazione non effettua e non può effettuare prestazioni sanitarie chirurgiche),
3. dall'art. **25-sexies** (reati finanziari legati alla quotazione in borsa) del D. Lgs. 231/2001 atteso che la fondazione non è quotata, non ha intenzione di presentare domanda per l'ammissione a mercati regolamentati e non risultano persone in possesso di informazioni privilegiate ai sensi del Testo Unico Finanza;
4. dall'**art. 640-quinquies c.p.** (*Frode informatica del certificatore di firma elettronica*) atteso che la fondazione non svolge e non può svolgere attività di certificatore di firma elettronica.
5. **Reati ambientali** (tranne quelli previsti dalla Sezione NONA) quali:
 - a. **reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150** in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi;
 - b. **reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549**, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego inteso come produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).
 - c. **Reati previsti dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202**, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi (sversamento colposo in mare da navi di sostanze

inquinanti, art. 9, co. 1 e 2 e sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti, art. 8, co. 1 e 2).

6. art. duodecies: in relazione al solo reato di cui all'art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998, disposizioni contro l'immigrazione clandestina in quanto riguardante fattispecie di organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato;
7. art. 25-terdecies: razzismo e xenofobia;
8. all'art. 25-quaterdecies: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
9. Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo, ex art. 2, comma 1, Legge n. 898/1986;
10. Art. 25-sexiesdecies: Contrabbando ai sensi del DPR 43/1973 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale".

Si è ritenuto, pertanto, che il rischio di compimento di tali reati da parte di un soggetto funzionalmente collegato alla Fondazione e nell'interesse di questa rappresenti un rischio estremamente residuale e non ipotizzabile stante le attuali attività svolte.

E' compito dell'Organismo di Vigilanza, tuttavia, promuovere al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili in caso di modifica delle attività aziendali e della struttura organizzativa o della normativa di riferimento che possa determinare una diversa valutazione dei rischi effettuata sulla base della situazione attuale.

- SEZIONE PRIMA -

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 - 25 ed art. 25-decies D. lgs 231/2001)

1) Definizioni: la Pubblica Amministrazione e le sue figure

Gli articoli 24-25 del D.Lgvo 231/2001 si riferiscono ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche e la Pubblica Amministrazione.

Nè il D.Lgvo - e neppure il Codice - forniscono la definizione di Pubblica Amministrazione; v'è convergenza nel ritenere che la Pubblica Amministrazione sia costituita dallo Stato e da tutti gli Enti che abbiano in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

La tipologia di Enti alla quale la Fondazione può stabilire rapporti è stata individuata al punto 4.2 della parte generale, cui si rinvia, ritenendosi che l'elencazione degli Enti ed Organi previsti al predetto punto deve intendersi di carattere esemplificativo.

Nell'ambito delle persone fisiche che agiscono nella P.A., assumono particolare rilevanza (in specie ai fini dei reati considerati dall'art.25 D.Lgvo 231/2001), le figure del Pubblico ufficiale e dell'incaricato di Pubblico servizio.

A norma art. 357, 1° comma c. p., infatti, "sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Non ponendosi questioni interpretative quanto all'individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento, un *numerus clausus*, il 2° comma della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa; a tal fine, precisa che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Gli incaricati di un pubblico servizio sono, invece, definiti dall'art. 358 c.p. come "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", con ciò dovendosi intendere "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Con tali previsioni, il legislatore ha fornito un doppio criterio definitorio.

Il primo (di c.d. "delimitazione esterna") è fondato sulla possibilità di rinvenire norme di diritto pubblico ed atti autoritativi che disciplinino l'attività svolta in concreto dal soggetto, ed è strumentale ai fini della distinzione tra attività pubblicistica (nella forma della funzione o del servizio) e attività privatistica.

Il secondo (di c.d. "delimitazione interna") si sostanzia, in primo luogo, nel riferimento ai poteri tipici esclusivi del pubblico ufficiale (deliberativi, autoritativi o certificativi) ed opera, dunque, una differenziazione, nell'ambito dell'area pubblicistica, tra la pubblica funzione ed il pubblico servizio; in secondo luogo, delimita altresì (verso il basso) la figura dell'incaricato di un pubblico servizio, negando la qualifica a tutti gli addetti a mansioni d'ordine o puramente materiali.

Per una esatta comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare utile fornire un quadro sintetico dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari.

In particolare, sono stati ritenuti pubblici ufficiali:

- il medico specialista convenzionato con la USL (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia);
- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una Istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN (poichè, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- il responsabile di un laboratorio convenzionato con il SSN (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle analisi eseguite, trasmessi mensilmente alla USL);
- il medico che compie l'accertamento di morte;
- il direttore amministrativo della USL;
- i componenti del consiglio di amministrazione di un ente ospedaliero (quando concorrono a formare le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);
- il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- il medico di guardia;
- l'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza).

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario sociosanitario specializzato;
- il dipendente dalla USL addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- l'addetto alla riscossione dei ticket;
- il gestore di una tesoreria della USL;
- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il SSN).

2) Reati presupposto della presente parte speciale, divieti e regole di comportamento

Nella presente parte si riporta una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*), 25 (*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*), 25-decies del D. Lgs. 231/2001 che contempla la fattispecie di "*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*" al fine di garantire la necessaria consapevolezza delle fattispecie di reato da prevenire e delle relative modalità di configurazione da parte dei Destinatari del presente documento.

La legge n. 3/2019 recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*"

ha introdotto nel D. lgs 231/01 il nuovo reato di “traffico di influenze illecite” di cui all’art. 346 bis c.p. che la presente sezione illustra al fine di rendere edotti i destinatari delle condotte, anche prodromiche a tale reato, che sono espressamente vietate. Inoltre, il D. lgs 75/2020 ha previsto, quali ulteriori fattispecie di reato presupposto 231 anche i reati di frode nelle pubbliche forniture, di peculato ed abuso d’ufficio, presi in considerazione nella presente parte speciale.

Articolo 316 bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, non si utilizzino le somme ottenute conformemente agli scopi cui erano destinate o preordinate (la condotta, infatti, consiste nell’aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che la consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che solo successivamente vengano destinati a finalità diverse da quelle per cui erano stati erogati.

Articolo 316 ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente in tema di malversazione, a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti. La pena è aumentata se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Articolo 640, comma 2, n. 1 c.p. (Truffa in danno allo Stato)

Il reato in questione si consuma nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.

Articolo 640 bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

Oggetto della truffa, in questo caso, è l’indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Articolo 640 ter c.p. (Frode informatica)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, all’Unione Europea o ad altro ente pubblico. Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un certo finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo superiore rispetto a quello effettivamente ottenuto legittimamente.

Articolo 317 c.p. (Concussione)¹

¹ Così come modificato a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 190/2012.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Pare, in ogni caso, ipotizzabile un concorso del privato nella concussione commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio in danno di un altro soggetto privato.

Articoli 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione)²

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Con riferimento alla previgente fattispecie di reato tale norma, riformulata dalla L. n. 190/2012 (nota come "legge anticorruzione"), prefigura una fattispecie corruttiva non più vincolata al compimento di un atto predeterminato da parte del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio ma legata all'esercizio delle funzioni o dei poteri allo stesso conferiti. Infine, si sottolinea che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario ove, pertanto, vengono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

Articoli 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore). Anche in questo caso sono sanzionate sia le condotte del corrotto che del corruttore (art. 321 c.p.).

Articolo 319 ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui l'ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente o rappresentante, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un consulente tecnico o un perito, un cancelliere etc).

Articolo 319 quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

Tale fattispecie di reato, inserita dalla L. n. 190/2012, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei poteri allo stesso conferiti, induce un soggetto a dare o promettere, a sé stesso o a terzi, denaro od altre utilità non dovuti. La condotta prevista dall'art. 319 quater differisce rispetto a quella contemplata dall'art. 317 (concussione) in quanto viene punita l'induzione alla dazione/promessa illecita mentre la concussione richiede un elemento di costrizione. Infine, si evidenzia che è prevista, nella riforma di cui alla L. n. 190/2012, la punibilità del soggetto che dà o promette denaro, od altre utilità al pubblico ufficiale, con la conseguente responsabilità amministrativa ex D. lgs 231/01 della Società, qualora tali atti vengano commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa.

La pena è aumentata, infine, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Articolo 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Articolo 322 bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Le disposizioni citate di cui agli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria od internazionale. Le stesse disposizioni si applicano anche alle

² Idem come sopra.

persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Infine, l'art. 322-bis co. 5-quinquies c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altre utilità *“alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione”*.

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

Nella nuova formulazione del reato a seguito della l.n. 3/2019 è punita anche la condotta di millantato credito precedentemente prevista dall'art. 346 c.p.

Il nuovo reato di traffico di influenze illecite punisce il soggetto che *«fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

L'inciso *“fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis”* sta a significare che, qualora la condotta integri il più grave reato di concorso in corruzione il soggetto verrà punito a tale titolo e, viceversa, qualora la condotta di intermediazione non giunga ad integrare un concorso in corruzione il soggetto verrà punito per il reato di traffico di influenze illecite ex art. 346 bis.

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

Il reato punisce chiunque commetta frode (ad es. mediante artifici o raggiri) nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali fornitura conclusi con lo stato od altro ente pubblico, ovvero un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. La pena è aumentata se la fornitura al soggetto pubblico concerne:

- 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
- 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
- 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Art. 377-bis del c.p. (art. 25-decies D. lgs 231/01):

Tale disposizione punisce il soggetto che, con violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altre utilità (quali ad esempio favori di natura sessuale, di natura politica, lavorativa e/o professionale), induce la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci. Con riferimento alla commissione del delitto menzionato, l'art. 25-decies del D.Lgs 231/2000 prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 314 c.p. Peculato

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria (la responsabilità 231 è esclusa nel caso di uso momentaneo del bene altrui).

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità. La pena è aumentata qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio

La norma, modificata dal DL 76/2020 punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

La recente modifica del reato ha l'intento di rendere maggiormente definiti i confini della condotta penalmente rilevante del pubblico ufficiale attraverso un sostanziale ridimensionamento della condotta punibile.

Tali ultime fattispecie di reato di cui sopra (art. 314, 316 e 323 c.p.) introdotte dal D. lgs 75/2020 nel D. lgs 231/01 sono rilevanti unicamente nella mera ipotesi in cui il personale e/o gli Amministratori della Fondazione dovessero, in virtù di concessioni pubbliche e/o contratti di natura pubblica svolgere attività di incaricato pubblico servizio.

Principi specifici di condotta e divieti

Nei rapporti con la P.A. dovranno, innanzitutto, essere osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente Modello e nel Codice Etico - comportamentale (parte III), tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di comportamenti che possono integrare la fattispecie di reati previsti dagli artt. 24 e 5 d1 D.Lgvo 231/2001.

Le regole ed i divieti indicati nella parte generale del presente Modello, sono integrate dalle seguenti misure o procedure particolari:

- il sistema di ripartizione dei poteri (e, in specie, le procure e le deleghe) deve essere conforme ai compiti ed alle attribuzioni proprie del personale interessato; analogamente per i liberi professionisti i poteri conferiti devono costituire componente naturale del mandato o dell'incarico;
- i responsabili, i collaboratori e gli Organi che intrattengono rapporti diretti colla P.A. devono essere destinatari di provvedimento di attribuzione di appositi poteri da parte della Fondazione;
- va gestita la ricostruibilità a posteriori dell'esistenza degli atti recanti l'attribuzione di poteri o di autorizzazioni;
- qualunque criticità, o eventuali conflitti di interesse, va segnalata all'Organo di Vigilanza;
- il personale e gli Organi in genere competenti ad intrattenere rapporti colla P.A. devono mantenere
- in caso di rapporti coinvolgenti la competenza di più soggetti - rapporti di sistematica informazione e consulenza;
- l'accesso alla rete informatica aziendale - finalizzata all'inserimento, alla modifica ed al prelievo di dati o a qualunque intervento sui programmi - deve essere istituito e posto in essere dalle sole persone interessate in base alle norme interne e nell'ambito delle rispettive competenze nonché ai preposti ed ai Membri dell'Organo di Vigilanza;
- è vietato utilizzare le chiavi di accesso o le password di altro operatore;
- collaboratori e fornitori che intrattengono stabili o ricorrenti rapporti colla P.A. per conto della Fondazione devono periodicamente, per iscritto, informare la Fondazione in ordine alla attività assolta, ai problemi emersi ed alle criticità rilevate;

- nei contratti di service vanno definite ed esplicitate le singole responsabilità, le attività di controllo e di informazione fra i contraenti; vanno definite le modalità e le procedure di erogazione del servizio; vanno introdotte clausole per garantire il rispetto del D.Lgvo 231/ 2001 e per consentire alla Fondazione i contratti stimati opportuni;

- i preposti alla verifica ed ai controlli su adempimenti finalizzati ad ottenere somme dalla P.A. (pagamento delle fatture, finanziamenti per finalità particolari o altro) devono porre attenzione sulla sussistenza di tutti i requisiti e presupposti occorrenti, formali e sostanziali.

Per procedimenti relativi ad operazioni di particolare rischio, la Fondazione può stabilire misure ulteriori e particolari, pervenendo anche alla designazione di un Responsabile interno incaricato di vigilare e controllare il regolare svolgimento di ogni fase del procedimento.

Inoltre, fermo restando quanto previsto sul punto dal Codice Etico **è fatto assoluto divieto**:

- A. assumere³ ovvero conferire incarichi professionali (consulenze e/o collaborazioni a progetto etc) a soggetti, ex dipendenti della P.A.⁴ o di Enti di diritto privato in controllo pubblico⁵ che, nei tre anni precedenti⁶ abbiano esercitato poteri autoritativi e/o negoziali (ad es. nell'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture pubbliche ovvero all'emissione di provvedimenti amministrativi quali autorizzazioni e/o finanziamenti pubblici) nei confronti della Fondazione Casa del Cieco.⁷

Al fine di interpretare correttamente tale protocollo decisionale preventivo alla commissione dei reati rilevanti si evidenzia come il Piano Nazionale Anticorruzione (All. n. 1 al PNA) del Dipartimento Funzione Pubblica, specifica che *"I "dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006)."*

- B. promettere, offrire o consegnare denaro od altre utilità, anche per interposta persona, a dipendenti della pubblica amministrazione, ai loro coniugi o parenti ovvero elargire ai medesimi omaggi, doni o regalie al di fuori delle festività se non, in questo ultimo caso, nel rispetto della normale prassi di cortesia, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n° 62) nonché delle eventuali più restrittive soglie previste dal Codice Etico dell'amministrazione del soggetto destinatario. In ogni caso, per la Fondazione Casa del Cieco la soglia di modico valore viene fissata inderogabilmente in euro 100,00.
- C. Sfruttare in qualsiasi maniera relazioni esistenti ovvero vantare relazioni inesistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (compresi pubblici ufficiali stranieri ovvero dell'UE), al fine di farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altre utilità (quali vantaggi personali, di

³ Anche attraverso un contratto a tempo determinato, ovvero in forma autonoma.

⁴ Si evidenzia come l'art. 21 D. lgs 39/2013 preveda, **ai soli fini dell'applicazione del presente divieto di collaborazione**, che siano considerati come dipendenti pubblici – oltre ai soggetti previsti dal decreto medesimo – anche i *"i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo."*

⁵ L'art. 1, comma 2, lett. C) D. lgs 39/2013 definisce gli **"enti di diritto privato in controllo pubblico"**, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi".

⁶ Per l'esatta individuazione di tale termine occorre tenere presente il momento della cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale per conto della P.A. o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico.

⁷ In relazione a tale divieto si faccia riferimento all'art. 53, comma 16-ter D. lgs 165/2001, così come modificato dalla legge anticorruzione L. n. 190/2012 ed applicato dall'art. 21 D. lgs 39/2013.

carriera, di natura politica, sessuale etc), come prezzo della propria mediazione illecita verso il medesimo pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

- D. utilizzare fondi, finanziamenti, sussidi o qualsiasi contributo di natura pubblica (regionali, comunali, statali, dell'Unione Europea, etc.) per uno scopo diverso da quello per il quale sono stati erogati;
- E. determinare con violenza, minaccia, inganno od influenzare illecitamente i funzionari della Pubblica Amministrazione o delle Società a questa riconducibili, delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, dei funzionari dello Stato, delle Comunità europee o di altri Organismi Internazionali;
- F. indurre (con violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altre utilità quali ad esempio favori di natura sessuale, di natura politica, lavorativa e/o professionale), una persona a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria in un procedimento penale.
- G. promettere, cedere ovvero dare in alcun modo seguito alle pressioni, esortazioni, sollecitazioni indebite dei pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio. In tale evenienza il destinatario (ad es. in caso di ispezioni o di contatto per la richiesta di autorizzazioni o permessi) oltre a non dar seguito al comportamento richiesto, informa tempestivamente, anche per posta elettronica, il proprio Superiore gerarchico o funzionale e l'Organismo di Vigilanza specificando:
 - luogo e data dell'incontro;
 - nominativi dei partecipanti all'incontro ed Ente di appartenenza;
 - finalità/oggetto dell'incontro;
 - fatti accaduti e criticità riscontrate (richieste anomale pervenute).
- H. La scelta di collaboratori esterni e di professionisti deve avvenire unicamente in relazione a elementi di competenza ed esperienza professionale ed i relativi contratti devono essere definiti per iscritto, in ogni loro condizione, patto e termine. I collaboratori esterni sono tenuti alla preventiva sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva in merito all'insussistenza di eventuali conflitti di interesse di cui al punto precedente A) nonché all'accettazione del Codice Etico e della relativa clausola risolutiva espressa, in caso di violazione dei precetti e delle regole contenute nel Codice e nel Modello.
- I. Con riferimento alle ispezioni della Pubblica Autorità (sanitaria, giudiziaria, amministrativa, fiscale o previdenziale) debbono intervenire, per conto della Fondazione, solo persone a ciò espressamente delegate ed autorizzate, che assicureranno l'archiviazione e la conservazione di tutta la documentazione inerente al procedimento ispettivo. In caso di emersione di criticità nel rapporto con l'Autorità ispettiva, deve essere prontamente inviata la relazione scritta di cui sopra all'Organismo di Vigilanza.
- J. Ogni tipo di informazione, dichiarazione od attestazione, può essere fornita a qualsiasi Ente Pubblico solo qualora l'esponente aziendale, a ciò autorizzato, sia in grado di provare la veridicità e correttezza dei dati contenuti. I preposti alla verifica ed ai controlli sugli adempimenti finalizzati ad ottenere contributi, finanziamenti o qualsiasi altro flusso finanziario proveniente dalla P.A. o da altri Organismi ad essa equiparabili (ASL, etc) hanno la responsabilità della verifica della sussistenza di tutti i requisiti necessari per il relativo ottenimento.
- K. essere inadempienti (anche solo parzialmente) mediante frode, artifici o raggiri, ad obbligazioni derivanti da pubbliche forniture ovvero da contratti di appalto per lavori servizi e forniture previsto

dal D. lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" ovvero da qualsiasi altro contratto concluso con lo Stato od altro Ente pubblico, ovvero un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

L.

3) Individuazione delle potenziali aree a rischio e dei processi sensibili nei rapporti con la P.A.

La Fondazione, nel corso del progetto relativo alla revisione del Modello Organizzativo ha effettuato uno specifico *risk assessment* attraverso il quale sono state individuate le seguenti attività sensibili in relazione al rischio di commissione dei reati richiamati in questa sezione (per la cui valutazione dell'intensità di rischio si rinvia al documento *Rapporto di analisi dei rischi secondo D.Lgs.231/2001*):

1. **Gestione dell'accreditamento (fasi di richiesta, gestione e rendicontazione)**
2. **Finanziamenti pubblici sia 5 per mille che regionali (fasi di richiesta, gestione e rendicontazione successiva all'ente erogatore)**
3. **Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta e delle dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere (Es. Cedolino ospite)**
4. **Gestione dei rapporti con soggetti istituzionali es. ASL, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Enti Locali, ufficio del catasto, Camera di Commercio**
5. **Gestione di trattamenti previdenziali del personale e gestione dei relativi accertamenti/ispezioni**
6. **Acquisto di beni e servizi**
7. **Affidamento di incarichi di consulenza**
8. **Spese di rappresentanza degli amministratori e degli apicali**
9. **Omaggi, regalie**
10. **Assunzioni del personale e collaborazioni a vario titolo (liberi professionisti)**
11. **Affari legali e contenzioso**
12. **Gestione e manutenzione dei sistemi informatici, utilizzo e gestione di programmi per elaborazione, gestione di banche dati**
13. **Utilizzo farmaci stupefacenti e psicotropi**
14. **Gestione delle transazioni finanziarie – pagamenti – incassi –**
15. **utilizzo della piccola cassa**
16. **Redazione di documenti societari – bilancio**
17. **Gestione richieste autorizzazioni (anche ambientali)**

4) Protocolli di controllo ex art. 6, comma 2 D. lgs 231/01

La Fondazione, dopo aver identificato le attività sensibili ed aver valutato il relativo rischio reato ha predisposto specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle proprie decisioni nonché specifiche modalità di gestione delle proprie risorse finanziarie al fine di eliminare o ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati rilevanti. Il sistema dei controlli della Fondazione – oltre a quanto già previsto nel Codice Etico, nei divieti di cui alla presente parte speciale - prevede il rispetto delle seguenti procedure interne:

1. **Gestione dell'accreditamento (fasi di richiesta, gestione e rendicontazione)**
 - a) Fasi di richiesta: L'Ente è già in possesso di autorizzazione definitiva al funzionamento ed è autorizzata per 95 posti letto complessivi di cui 60 posti letto accreditati.
 - b) Gestione: Le procedure che servono a mantenere tali requisiti, sono stabilite di anno in anno dalla Regione Lombardia. L'atto più recente è stato la DGR.2569 del 31-10-2014 per l'esercizio ed

accreditamento (allegato 1). La Fondazione ha presidiato questa area con 60 Procedure, che vanno a coprire le aree che vanno dall'ingresso al periodo di degenza fino alla dimissione o morte dell'ospite. Queste Procedure sono in costante evoluzione stanti gli aggiornamenti almeno triennali richiesti dalla Regione, oltre alle necessità di revisione per mutamenti dovuti alle nuove evidenze scientifiche, e all'adeguamento alle normative o raccomandazioni del Ministero della Salute. Queste procedure sono allegate. Altri requisiti possono essere raggruppati in requisiti soggettivi, strutturali, gestionali, documenti e politiche, definizione di figure responsabili. Tutti questi requisiti sono monitorati dalla Vigilanza ASL.

- c) **Rendicontazione:** Per quanto riguarda questo aspetto, dalla Regione è richiesto un flusso di dati che è chiamato Debito Informativo. Questo ambito è presidiato dalle seguenti procedure amministrative: PR AMM 100 – GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' DI ASSISTENZA; PR AMM 210 – GESTIONE DEI FLUSSI TRIMESTRALI SOSIA; PR AMM 211 – GESTIONE DELLA SCHEDA STRUTTURA REGIONALE; PR AMM 212 - GESTIONE DELL'APPLICATIVO ENTI GESTORI PER LA RILEVAZIONE COMPOSIZIONE RETTE OSPITI; PR AMM 213 - GESTIONE DEL DEBITO INFORMATIVO MINORE. Sono inoltre previsti dei flussi trimestrali verso l'OdV con dichiarazione di corretta compilazione da parte del medico responsabile e della persona incaricata.

2. Finanziamenti pubblici sia 5 per mille che regionali (fasi di richiesta, gestione e rendicontazione successiva all'ente erogatore)

Questo argomento è presidiato attraverso la Procedura amministrativa PR AMM 101 – GESTIONE DELLE ENTRATE NON DERIVANTI DA ATTIVITA' DI ASSISTENZA

3. Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta e delle dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere (Es. Cedolino ospite)

Il presidio è costituito dalla PR AMM 200 - GESTIONE DELLE CERTIFICAZIONI AI FINI FISCALI

4. Gestione dei rapporti con soggetti istituzionali es. ASL, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Enti Locali, ufficio del catasto, Camera di Commercio

Il presidio è costituito dalla PR AMM 220 – gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione

5. Gestione di trattamenti previdenziali del personale e gestione dei relativi accertamenti/ispezioni

Il calcolo dei trattamenti previdenziali del personale è affidato allo Studio Cedat di Canzo. Le aliquote da versare sono comunicate dagli Enti preposti. Periodicamente riceviamo il DURC che attesta la regolarità dei pagamenti.

Per le ispezioni il presidio è costituito dalla PR AMM 220 – gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione

6. Acquisto di beni e servizi

il presidio è costituito dalle PR AMM 020 – acquisti di beni e PR AMM 021 – acquisti di servizi

7. Affidamento di incarichi di consulenza

il presidio è costituito dalle PR AMM 022 – gestione degli incarichi professionali; PR AMM 010 Gestione delle risorse umane

8. Spese di rappresentanza degli amministratori e degli apicali

9. Omaggi, regalie

Il Codice etico prevede al punto 4.4.2 una disposizione dedicata, soggetta alle disposizioni sanzionatorie di cui al punto 6.

10. Assunzioni del personale e collaborazioni a vario titolo (liberi professionisti)

il presidio è costituito dalle PR AMM 022 – gestione degli incarichi professionali

11. Affari legali e contenzioso

12. Gestione e manutenzione dei sistemi informatici, utilizzo e gestione di programmi per elaborazione, gestione di banche dati

il presidio è costituito dalle PR AMM 004 regolamento aziendale per l'utilizzo del sistema informatico

13. Utilizzo farmaci stupefacenti e psicotropi

il presidio è costituito dalle PR RSA 025 – gestione dei farmaci stupefacenti o psicotropi o benzodiazepine

14. Gestione delle transazioni finanziarie – pagamenti – incassi –

il presidio è costituito dalle PR AMM 100 in generale ed in particolare l'allegato 2 – attività amministrativa e finanziaria

15. utilizzo della piccola cassa

il presidio è costituito dalle PR AMM 100 in generale ed in particolare l'allegato 3 – gestione della piccola cassa

16. Redazione di documenti societari – bilancio

Il presidio è costituito dal Collegio Sindacale che attesta la veridicità del bilancio e la regolare tenuta della contabilità. In aggiunta è presente la PR AMM 019 che regola la redazione del bilancio.

17. Gestione richieste autorizzazioni (anche ambientali)

La Fondazione opera dal 1931, pur con le dovute trasformazioni istituzionali nel tempo (dapprima Opera Pia, poi IPAB, poi Associazione ed infine Fondazione). Le varie autorizzazioni anche ambientali sono state richieste ante D. Lgs: 231/2001 (ad es. autorizzazione allo scarico nella rete fognaria comunale fin dal 1987), così come altre attività sono previste in deroga dal D. Lgs. 152/2006 (es. Cucine e ristorazione collettiva, Stirerie, Gruppi elettrogeni).

- SEZIONE SECONDA -

Art. 24 bis

(Reati informatici e trattamento illecito dei dati)

Reati presupposto della presente parte speciale, divieti e regole di comportamento

La presente parte speciale afferisce ai “**delitti informatici**” previsti all'art. 24-bis, del D. lgs 231/01. Al fine di garantire ai destinatari una conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati - funzionale alla prevenzione degli stessi – vengono di seguito descritti i delitti informatici rilevanti per il D. lgs 231/01 (introdotti dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48):

Art. 491-bis c.p. (Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli”.

L'art. 491-bis c.p. richiama i reati previsti dal Capo III del Codice Penale "*Della falsità in atti*", quali, a mero titolo esemplificativo⁸, l'art. 481 c.p. *Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità*, art. 482 c.p. *Falsità materiale commessa dal privato*, art. 483 c.p. *Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*, art. 484 c.p. *Falsità in registri e notificazioni*, art. 489 c.p. *Uso di atto falso*, che riguardino un documento informatico, pubblico o privato che sia. Di tale documento informatico l'art. 491-bis fornisce una definizione basata sull'elemento materiale del supporto di memoria e non sui dati in esso contenuti, pertanto, può definirsi supporto informatico qualsiasi tipo di supporto di memoria sul quale possono essere registrati e conservati dati destinati ad essere letti ed eventualmente elaborati da un sistema informatico.

Rientra, inoltre, nella nozione di documento informatico il supporto informatico che contiene il programma specificamente destinato ad elaborare il dato, ossia il programma memorizzato all'interno del sistema informatico o su un supporto esterno che svolge la funzione di elaborare dati.

Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Tale disposizione è rivolta a tutelare la riservatezza dei dati e dei programmi contenuti in un sistema informatico. In particolare per sistema informatico, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 615-ter c.p., deve intendersi una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione, anche in parte, di tecnologie informatiche. Il sistema è dunque tale se gestisce ed elabora dati, mentre tutto ciò che in un sito web o nel mondo dell'informatica, non è capace di gestire o elaborare dati in vista dello svolgimento di una funzione non è sistema informatico.

L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema, ossia tutte quelle misure di protezione al cui superamento è possibile subordinare l'accesso ai dati e ai programmi contenuti nel sistema, quali a titolo esemplificativo codici di accesso, alfabetici o numerici da digitare su una tastiera o memorizzati su una banda magnetica di una tessera da introdurre in apposito lettore. Oltre a queste misure logiche possono rilevare anche misure fisiche quali l'uso di chiavi di accesso.

⁸ Per l'elenco completo si rinvia al *Catalogo dei Reati presupposto* allegato al Modello Organizzativo

La condotta penalmente rilevante consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema protetto o nel permanervi contro la volontà espressa o tacita del titolare dello *ius excludendi* dall'uso del sistema. L'introduzione si configura allorché vengono oltrepassate le barriere logiche e/o fisiche che presidiano l'accesso alla memoria interna del sistema.

Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617-quater”.

L'art. 615-quater è rivolto a punire la condotta di detenzione e di diffusione abusiva di codici di accesso che può portare alla commissione di altri reati informatici. Il soggetto che entra in possesso abusivamente di codici d'accesso può, infatti, accedere in maniera non autorizzata ad un sistema ovvero diffondere tali codici ad altre persone al fine di consentire accessi abusivi da parte di terzi. La disposizione in esame incrimina due tipi di condotte volte rispettivamente ad acquisire i mezzi necessari (indipendentemente dalla natura del mezzo, quali password, codici di accesso etc) per accedere al sistema informatico altrui ovvero volte a procurare ad altri tali mezzi o comunque le informazioni sulle modalità elusive delle barriere di protezione.

Art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

“Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro”.

L'art. 615-quinquies c.p. è rivolto a tutelare il patrimonio informatico, inteso come hardware, software e dati da attacchi con virus informatici.

La condotta punita è la diffusione (divulgazione), la comunicazione (portare a conoscenza) o la consegna (dare in senso materiale) di un programma informatico che ha lo scopo o l'effetto di danneggiare il sistema informatico o telematico altrui, o di danneggiare dati o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, oppure l'interruzione parziale o totale del suo funzionamento o la sua alterazione.

La legge non fa distinzione tra virus creati da chi commette il reato o da terzi, né tanto meno tra programma informatico che reca concretamente un danno al sistema informatico e quello che non lo provoca.

Un programma può essere definito infetto ai sensi della disposizione in esame se è in grado non solo di danneggiare le componenti logiche di un sistema informatico, ma anche di interrompere o alterare il funzionamento di quest'ultimo.

Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Ai sensi della disposizione in esame la condotta può consistere alternativamente nell'intercettare fraudolentemente una comunicazione informatica o telematica oppure nell'impedirla o interromperla; il secondo comma prevede poi l'ipotesi della rivelazione in tutto o in parte mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto di una conversazione intercettata.

Intercettare una comunicazione informatica o telematica significa prendere cognizione del suo contenuto intromettendosi nella fase della sua trasmissione; l'intercettazione deve essere realizzata fraudolentemente, ossia eludendo eventuali sistemi di protezione della trasmissione in corso (ad es. decodificando dei dati trasmessi in forma cifrata o superando delle barriere logiche poste a difesa del sistema che invia o riceve la comunicazione) o comunque in modo tale da rendere non percepibile o riconoscibile a terzi l'intromissione abusiva.

La comunicazione è invece impedita quando se ne renda impossibile la trasmissione, intervenendo sul sistema informatico che deve inviare o ricevere i dati; una comunicazione può invece essere interrotta sia agendo sul sistema che invia e che deve ricevere la comunicazione sia ad esempio deviando il flusso dei dati in corso di trasmissione da un elaboratore ad un altro.

Art. 617-quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.

Tale disposizione mira a reprimere una condotta antecedente e preparatoria rispetto a quella prevista dall'art. 617-quater c.p. vietando l'installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato previsto dall'art. 617-quinquies c.p. è stato ravvisato nel caso di utilizzazione di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico *dal momento che la copiatura abusiva dei codici di accesso per la prima comunicazione con il sistema rientra nella nozione di "intercettare" di cui alla norma incriminatrice.*

Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)

“Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Oggetto del danneggiamento può essere innanzitutto un sistema informatico di qualsiasi tipo e dimensione eventualmente collegato a distanza con altri elaboratori come nel caso dei sistemi telematici. L'aggressione può rivolgersi tanto al sistema nel suo complesso quanto a una o più delle sue componenti materiali, quali a titolo esemplificativo le periferiche. Non possono invece essere considerati componenti di un sistema informatico i supporti magnetici o ottici sui quali non siano memorizzati dati o programmi, in quanto il loro danneggiamento non arreca nessun pregiudizio alla funzionalità del sistema informatico nel quale dovrebbero essere utilizzati.

Oltre al sistema informatico il danneggiamento può avere ad oggetto dati e programmi informatici: per dati si intendono quelle rappresentazioni di informazioni o di concetti che, essendo destinate alla elaborazione da parte di un computer, sono codificate in una forma (elettronica, magnetica ottica o simile) non percettibile visivamente. Suscettibili di danneggiamento possono essere anche dati o programmi immagazzinati nella memoria interna dell'elaboratore oppure su un supporto esterno come un disco magnetico o ottico.

Tra i beni suscettibili di danneggiamento l'art. 635-bis c.p. indica anche le informazioni: poiché l'informazione è un'entità di per sé astratta, questa espressione assume significato solo in quanto la si riferisca alle informazioni incorporate su un supporto materiale, cartaceo o di altro tipo.

Le condotte rilevanti per l'illecito in esame sono la distruzione, il deterioramento e la inservibilità totale o parziale. L'ipotesi di distruzione di dati e programmi più frequente e significativa è rappresentata dalla loro cancellazione: sia attraverso la smagnetizzazione del supporto, sia sostituendo i dati originari con nuovi dati diversi, sia impartendo all'elaboratore, in cui si trovano i dati o i programmi, uno dei comandi in grado di provocarne la scomparsa. Poiché la distruzione deve essere totale, non ricorre questa ipotesi quando i dati o i programmi cancellati siano ancora recuperabili in una zona remota dell'elaboratore, utilizzando un determinato tipo di programma oppure ne sia stata solo impedita la visualizzazione sullo schermo del computer.

Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

“Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)

“Se il fatto di cui all’art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte, inservibili sistemi informativi o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso in tutto o in parte inservibile la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Principi specifici di condotta e divieti

Nell’ambito dei suddetti principi vanno previsti comportamenti vietati e comportamenti dovuti. Sotto il profilo degli atti interdetti è fatto divieto:

- a) alterare documenti informatici, con particolare riguardo a quelli relativi ad esplicare, a vari effetti, efficacia probatori a;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico della Fondazione al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso al sistema informatico o telematico, proprio o di altri soggetti, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) installare apparecchiature per l’intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti, pubblici o privati;
- g) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- h) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- i) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, attraverso il profilo dei comportamenti dovuti, i dipendenti ed i collaboratori della Fondazione devono:

- a) utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio o di servizio;
- b) non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
- c) evitare di introdurre e/o conservare in Fondazione (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che detti materiali siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall’Area Sistemi Informatici;
- d) evitare di trasferire all’esterno della Fondazione e/o trasmettere files, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Fondazione, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- e) evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l’utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, ecc.);

- f) evitare l'utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
- g) evitare di fornire a qualsiasi terzo dati od elementi personali concernenti i soggetti comunque assistiti dalla Fondazione;
- h) evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- i) utilizzare la connessione a internet per gli scopi ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- l) rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- m) astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- n) astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- o) osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Fondazione;
- p) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione ed il controllo dei sistemi informatici.

1) Individuazione delle potenziali aree a rischio e dei processi sensibili

La Fondazione, nel corso del progetto relativo alla revisione del Modello Organizzativo ha effettuato uno specifico *risk assessment* attraverso il quale sono state individuate le seguenti attività sensibili in relazione al rischio di commissione dei reati richiamati in questa sezione (per la cui valutazione dell'intensità di rischio si rinvia al documento *Rapporto di analisi dei rischi secondo D.Lgs.231/2001*):

1. **Trasmissione dati all'ASL per soddisfacimento dei debiti informativi (fase di rendicontazione in via telematica)**
2. **Finanziamenti pubblici sia 5 per mille che regionali (fase rendicontazione di successiva all'ente erogatore in via informativa)**
3. **Predisposizione ed invio dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta e delle dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere (fase di trasmissione telematica)**
4. **Gestione e manutenzione dei sistemi informatici, utilizzo e gestione di programmi per elaborazione, gestione di banche dati**

2) Protocolli di controllo ex art. 6, comma 2 D. lgs 231/01

La Fondazione, dopo aver identificato le attività sensibili ed aver valutato il relativo rischio reato ha predisposto specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle proprie decisioni nonché specifiche modalità di gestione delle proprie risorse finanziarie al fine di eliminare o ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati rilevanti. Il sistema dei controlli della Fondazione – oltre a quanto già previsto nel Codice Etico, nei divieti di cui alla presente parte speciale - prevede il rispetto delle seguenti procedure interne:

1. **Trasmissione dati all'ATS per soddisfacimento dei debiti informativi (fase di rendicontazione in via telematica)**

Si richiama apposito punto alla pag. 15

2. Finanziamenti pubblici sia 5 per mille che regionali (fase rendicontazione di successiva all'ente erogatore in via informativa)

La cifra erogata annualmente non raggiunge la soglia che prescrive la trasmissione della rendicontazione. In ogni caso il rendiconto viene redatto e conservato agli atti. Viene redatto secondo la PR AMM 101 – Gestione delle entrate non derivanti da attività di assistenza

3. Predisposizione ed invio dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta e delle dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere (fase di trasmissione telematica)

La dichiarazione dei redditi in via telematica è affidata allo Studio Pina di Canzo, che si coordina con il Collegio Sindacale prima dell'invio delle dichiarazioni dei redditi

4. Gestione e manutenzione dei sistemi informatici, utilizzo e gestione di programmi per elaborazione, gestione di banche dati

La Fondazione presidia questo argomento attraverso la procedura amministrativa PR AMM 004 – Regolamento aziendale per l'utilizzo del sistema informatico e con lettere di incarico al personale dipendente e liberi professionisti.

- SEZIONE TERZA -

I reati ex art. 25 bis D. Lgvo 231/2001 (falsità in moneta, carte di credito pubblico e valori di bollo)

1) Reati presupposto della presente parte speciale, divieti e regole di comportamento

La conoscenza delle fattispecie di reato e delle modalità di configurazione degli stessi, alla cui commissione da parte dei "soggetti qualificati", ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegata la responsabilità a carico della Fondazione, è funzionale alla prevenzione dei reati e, di conseguenza, all'intero sistema di controlli previsto dal decreto. A tal fine, si riporta, di seguito, una breve descrizione di alcuni dei reati richiamati dall'art. 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), del D.Lgs. 231/2001 presi in considerazione in quanto ritenuti potenzialmente sensibili rispetto all'attività svolta dalla Fondazione.

Articolo 453 e 454 codice penale (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate; Alterazione di monete)

Tale fattispecie punisce la condotta di chi:

- 1) contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chi, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

L'art. 454 punisce infine chiunque altera le monete della qualità scemandone in qualsiasi modo il valore.

Articolo 455 e 457 codice penale (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate; Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

La norma punisce chi introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione mentre l'art. 457 punisce la condotta di spendita o messa in circolazione monete contraffatte o alterate, anche se ricevute in buona fede.

Pertanto, qualunque notizia inerente l'uso o il possesso di monete, carte filigranate e valori di bollo falsificati o comunque alterati, ovvero di programmi informatici o strumenti destinati o idonei alla loro contraffazione, dovrà essere tempestivamente comunicata, attraverso gli appositi canali di comunicazione previsti, all'Organismo di Vigilanza.

Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)

Tale fattispecie di reato punisce la contraffazione o la alterazione, l'acquisto, la detenzione di valori di bollo contraffatti o l'introduzione, la messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)

Tale fattispecie punisce chiunque contraffà la carta filigranata ovvero si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)

Tale fattispecie punisce chiunque non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)

Tale fattispecie punisce la persona che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. La norma punisce, altresì, chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, ne fa uso.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

La norma punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati ovvero chi li detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione.

Il soggetto attivo è sempre descritto come **“chiunque”** si tratta, dunque, di reati che possono essere commessi da tutti.

Le condotte considerate all' interno delle diverse fattispecie sono:

- la contraffazione, da intendersi come fabbricazione - da parte di chi non vi sia legittimato - di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo ad imitazione di quelli emessi dall'ente autorizzato, purché sia idonea ad indurre in errore un numero indeterminato di soggetti;
- l'alterazione, da intendersi come modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo emessi dall'ente autorizzato;
- l'introduzione nel territorio dello Stato;
- la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
- la spendita, la messa in circolazione e l'alienazione;
- l'acquisto e la ricezione;
- la fabbricazione;
- l'uso.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da:

- moneta metallica nazionale o straniera, che abbia corso legale;
- carte di pubblico credito, le quali (ex art. 458) sono parificate alle monete e comprendono, oltre a quelle che hanno corso legale come moneta, anche le carte e cedole al portatore, emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati;
- valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (ad esempio, cartoline e biglietti postali);
- carta filigranata (cioè la carta, prodotta dallo Stato o da soggetti autorizzati, che si usa per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo) e filigrane (punzoni, forme o tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata);
- ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma; alcune disposizioni, tuttavia, accanto ad esso richiedono anche un dolo specifico, consistente nella particolare finalità che il soggetto agente deve perseguire con la sua condotta (cfr. artt. 453, 455 e 459).

Pare, infine, importante sottolineare che il legislatore ha sottoposto a sanzione non solo la spendita di monete false e l'uso di valori di bollo falsi posti in essere da chi avesse la consapevolezza della loro falsità già al momento della ricezione degli stessi (artt. 455 e 464, 1° comma); gli artt. 457 e 464, 2° comma, infatti, puniscono anche colui il quale, avendo ricevuto in buona fede le monete o i valori di bollo ed avendo acquisito contezza della falsità solo successivamente, spenda o metta in circolazione le monete, ovvero faccia uso dei valori di bollo.

2) Individuazione delle potenziali aree a rischio reati di cui alla presente parte speciale

La Fondazione, nel corso del progetto relativo alla revisione del Modello Organizzativo ha effettuato uno specifico *risk assessment* attraverso il quale sono state individuate le seguenti attività sensibili in relazione al rischio di commissione dei reati richiamati in questa sezione (per la cui valutazione dell'intensità di rischio si rinvia al documento *Rapporto di analisi dei rischi secondo D.Lgs.231/2001*):

- 1. Gestione delle transazioni finanziarie – pagamenti – incassi in contanti**
- 2. utilizzo della piccola cassa**

3) Protocolli di controllo ex art. 6, comma 2 D. lgs 231/01

La Fondazione, dopo aver identificato le attività sensibili ed aver valutato il relativo rischio reato ha predisposto specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle proprie decisioni nonché specifiche modalità di gestione delle proprie risorse finanziarie al fine di eliminare o ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati rilevanti. Il sistema dei controlli della Fondazione prevede il rispetto dell'istruzione operativa IO-001 abbinata alla procedura AMM-100

- divieto di effettuare incassi e/o pagamenti in contanti per somme superiori a quello normativamente previsto dalla legislazione antiriciclaggio vigente ovvero pari ad un massimo di euro 999;
- obbligo di procedere all'operazione di incasso e/o pagamento da parte dell'incaricato dell'Amministrazione della Fondazione;
- divieto di accettare pagamenti in moneta contraffatta (cui la contraffazione sia immediatamente riconoscibile) ed in caso di riconoscimento successivo divieto di metterla in circolazione ed obbligo di denuncia della scoperta alle Autorità competenti;
- divieto di manipolare in alcun modo monete, valori di bollo e simili o spendere/introdurre nello Stato monete frutto di attività criminali.

Nella citata Procedura sono allegati modelli per le segnalazioni all'OdV.

- SEZIONE QUARTA

ART. 25 BIS 1

Delitti contro l'industria e il commercio

1) Reati presupposto della presente parte speciale, divieti e regole di comportamento

La conoscenza delle fattispecie di reato e delle modalità di configurazione degli stessi, alla cui commissione da parte dei "soggetti qualificati", ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegata la responsabilità a carico della Fondazione, è funzionale alla prevenzione dei reati e, di conseguenza, all'intero sistema di controlli previsto dal decreto. A tal fine, si riporta, di seguito, una breve descrizione di quei reati richiamati dall'art. 25-bis.1 che – all'esito delle attività di risk assessment - sono stati valutati come in astratto ipotizzabili nelle attività aziendali.

ART. 516 C.P. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".

ART. 517 QUATER C.P. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari."

2) Individuazione delle potenziali aree a rischio reati di cui alla presente parte speciale

La Fondazione, nel corso del progetto relativo alla revisione del Modello Organizzativo ha effettuato uno specifico *risk assessment* attraverso il quale sono state individuate le seguenti attività sensibili in relazione al rischio di commissione dei reati richiamati in questa sezione (per la cui valutazione dell'intensità di rischio si rinvia al documento *Rapporto di analisi dei rischi secondo D.Lgs.231/2001*):

3. Gestione della mensa/somministrazione agli ospiti di sostanza alimentari e/o agroalimentari

3) Protocolli di controllo ex art. 6, comma 2 D. lgs 231/01

La Fondazione, dopo aver identificato le attività sensibili ed aver valutato il relativo rischio reato ha predisposto specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle proprie decisioni nonché specifiche modalità di gestione delle proprie risorse finanziarie al fine di eliminare o ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati rilevanti. Il sistema dei controlli della Fondazione prevede il rispetto dei seguenti protocolli comportamentali:

- Inserimento nei contratti con i soggetti che forniscono il servizio di ristorazione di apposite clausole risolutive espresse nell'ipotesi di violazione di commissione di uno dei reati di cui al D.lgs 231/01 ovvero per chi non rispetta il protocollo HACCP
- Il pieno rispetto del protocollo HACCP

- SEZIONE QUINTA -

I reati di cui all'art. 25 ter D. lgs 231/01- Reati societari, di corruzione privata e reati tributari di cui all'art. 25- quinquiesdecies

1) Premessa: indicazioni delle linee guida associative in tema di reati

societari

Secondo le Linee Guida dettate dall'Associazione di categoria UNEBA *“Non dovrebbero, in primo luogo ed a stretto rigore, insorgere problemi di responsabilità ex D. Lgvo 231/01, in relazione ad ipotesi di reati societari, almeno per queste considerazioni:*

- *i reati societari normalmente presuppongono la presenza di una struttura societaria; l'art.11 della legge 3/10/01 n. 366 e l'art. 3 del D.Lgvo 11/4/2002 n. 61 espressamente si riferiscono alle “società commerciali” o alle “società”;*

- *i medesimi reati, inoltre, richiedono, almeno per parte di essi, alcune articolazioni organizzative tipiche della struttura societaria (es. Soci, Assemblea, ecc.), non sussistenti nell'ambito della Fondazione.*

Le norme di carattere punitivo, poi, non sono applicabili per analogia o in modo estensivo (art. 14 preleggi); ciò porterebbe ad escludere l'operatività dell'art. 25 ter del D.Lgvo 231/2001 alle Fondazioni, trattandosi di norma espressamente rivolta alle Società.

Nonostante ciò non è possibile escludere in modo assoluto la possibilità di ricorrenza di ipotesi di reati societari. Anche in relazione alla stringatezza delle regole specifiche portate dal Codice Civile in tema di persone giuridiche private (Fondazioni e Associazioni), si è formato - e si va consolidando - un indirizzo giurisprudenziale volto ad affermare che alcune regole, ancorché formalmente collocate nell'ambito della materia societaria, costituiscono, in realtà, principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali; in qualche caso, poi, disposizioni portate dal diritto penale societario sono espressamente riferite, oltretutto alle Società, anche agli “Enti” (es.: art. 2638 in tema di vigilanza e controlli).

Alla luce di tali indirizzi non sono certo applicabili, al settore delle Fondazioni, proprio per la mancanza di presupposti sostanziali, le regole dettate per i reati di cui agli artt. 2626 c.c. (indebita restituzione dei conferimenti), 2627 c.c. (ripartizione illegale di riserve), 2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni) 2636 c.c. (illecita influenza sull'Assemblea) 2637 cc. (aggiottaggio) 2631 c.c. (omessa convocazione dell'Assemblea), eccetera. Per altri reati previsti dall' art. 25 ter, qualche pericolo può - sia pure sotto certi presupposti ed in circoscritta misura - essere prospettato, solamente sotto questi profili:

- *false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 c.c.);*
- *falso in prospetto (art. 2623, ora abrogato ex L. 262/05);*
- *impedito controllo (art. 2625);*
- *operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*
- *ostacolo all'esercizio della vigilanza (art. 2638 c.c.);*
- *ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della pubblica Autorità.*

2) Reati presupposto della presente parte speciale, divieti e regole di comportamento

Ciò nonostante, attraverso la presente parte speciale ed alla luce degli importanti provvedimenti legislativi volti a contrastare la corruzione tra privati ed i reati tributari, la Fondazione intende aumentare la consapevolezza concreta delle condotte che possono ingenerare comportamenti criminosi ed in particolare:

- garantire a tutti i destinatari del Modello Organizzativo una puntuale conoscenza ed informazione in merito ai reati previsti dal D. lgs 231/01 e delle differenti modalità/possibilità di attuazione con particolare riferimento ai reati societari, di corruzione provata e tributari;
- prevedere specifici principi e/o divieti di condotta in relazione ai reati/attività sensibili esaminati.

A tal fine, si provvede ad illustrare:

- A) i reati societari rilevanti (richiamati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001) così come modificati dalla l. n. 69/2015, dalla L. n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché dal D. lgs 38/2017 che ha modificato il reato di corruzione privata (previsto e punito dall'art. 2635 c.c., aggiornato da ultimo con la l.n. 3/2019) ed introdotto il nuovo reato di "istigazione alla corruzione fra privati" di cui all'art. 2635-bis c.c (art. 25-ter, co. 1 lett. S-bis D. lgs 231/01).
- B) i reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies D. lgs 231/01 introdotti dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019 e modificato dal D. lgs 75/2020;

A) REATI SOCIETARI E DI CORRUZIONE PRIVATA

Artt. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)

La norma, così come da ultimo modificata dall'art. 9 l. n. 69/2015, punisce - fuori dai casi di false comunicazioni sociali delle Società quotate - i seguenti soggetti (salvo il concorso di terzi ex art. 110 c.p.):

- 11. amministratori,
- 12. direttori generali,
- 13. dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
- 14. i sindaci e i liquidatori

i quali, al **fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto**, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente **espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero** ovvero **omettono fatti materiali rilevanti** la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo **concretamente idoneo ad indurre altri in errore**, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto ed è quindi richiesto un dolo specifico;
- la condotta di esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere fatti rilevanti deve essere consapevole e concretamente idonea ad indurre altri in errore sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite del 31 marzo 2016 il reato sussiste anche "con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di "valutazione", se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni";
- a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 l. 27 maggio 2015, n. 69. il reato è procedibile d'ufficio, salvo che si tratti di società che non superano i limiti indicati dall'art. 1, comma 2 RD 267/1942 (Legge fallimentare) per le quali il delitto è procedibile a querela della Società, dei Soci o dei creditori.

- a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 69/2015 sono state eliminate le cosiddette “soglie di non punibilità” precedentemente previste per i casi che determinavano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1% ovvero derivanti da valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differivano in misura non superiore al 10% rispetto a quella corretta;
- la medesima normativa ha introdotto sia per la persona fisica che per l'ente una attenuazione delle pene per i “fatti di lieve entità” di cui all'art. 2612-bis c.c. tenendo conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta nonché una ipotesi di “non punibilità” di cui all'art. 2621-ter c.c. in caso di “particolare tenuità del fatto”, valutata dal Giudice tenendo conto in modo prevaletto l'entità dell'eventuale danno cagionato alla Società.

Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)⁹ Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni. Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'Ente revisionato, i suoi dirigenti e i suoi dipendenti potranno essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.

Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero all'incaricato della revisione. La fattispecie risulta presupposto della responsabilità amministrativa dipendente dal presente reato allorquando venga cagionato un danno ai Soci.

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione di conferimenti)

Art. 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante).

Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Art. 2629-bis (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)

La fattispecie sanziona penalmente l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una Società con titoli quotati¹⁰, che viola gli obblighi contenuti nell'art. 2391 c.c.¹¹. La punibilità della condotta risulta condizionata al verificarsi di un danno alla Società o a terzi, riconducibile alla violazione stessa.

⁹ Tale fattispecie di reato è stata abrogata dal D.lgs. n. 39/2010 ma è stata prevista, con alcune modifiche dall'art. 27 D.lgs 39/2010 creando non pochi dubbi in merito alla responsabilità amministrativa dipendente dalla commissione del suddetto reato stante il difetto di coordinamento della nuova norma con il D. lgs 231/01. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione Sezioni Unite che, con sentenza 22 settembre 2011 n. 34476, ha precisato come tale reato (così come modificato e previsto nell'art. 174-bis T.U.F.) non è da annoverarsi tra i reati presupposto del D.lgs 231/01.

¹⁰ “in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.”

¹¹ L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il

Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

Art. 2635, comma 3 c.c. (Corruzione fra privati)

La norma (inserita nel codice civile dalla L. n. 190/2012, modificata dal D. lgs 38/2017 e da ultimo dalla l.n. 3/2019 che ha eliminato la procedibilità a querela di parte) punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. È prevista altresì la punizione anche qualora il fatto sia commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Nel perimetro della responsabilità ex D. lgs 231/01, tuttavia, è contemplato unicamente il comma terzo dell'art. 2635 c.c., che prevede e punisce "Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma" (ovvero la figura del cd. corruttore).

Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione tra privati).

La norma (inserita nel codice civile dal D. lgs 38/2017 e modificata dalla l.n. 3/2019 che ha eliminato la procedibilità a querela di parte) punisce chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La pena si applica anche agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)**Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)****Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)**

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo. La prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma). La seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma). Si precisa che la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico) mentre la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico. Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

B) REATI TRIBUTARI

Le seguenti fattispecie di reati tributari previste dal D. lgs 74/2000 sono state introdotte dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019 all'art. 25-*quinquiesdecies* del D. lgs 231/01 e successivamente modificato dal D. lgs 75 del 14 luglio 2020 (recepimento direttiva PIF):

Articolo 2 D. lgs 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La norma punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi (sanzione pecuniaria sino a 500 quote, oltre alle sanzioni interdittive), se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila è prevista un'attenuazione con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (sanzione 231 sino a 400 quote, oltre alle sanzioni interdittive). Si consideri che il fatto si ritiene commesso avvalendosi di *fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Il reato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione fraudolenta (e la responsabilità 231 quindi decorre dalle dichiarazioni presentate dopo il 24.12.2019).

In breve, la condotta consiste nell'indicazione in una delle dichiarazioni relative all'IVA o ai redditi di elementi passivi fittizi¹², giustificati da fatture o altri documenti per operazioni inesistenti¹³, con cui vengono artificialmente "gonfiate" le componenti negative di reddito al fine di diminuire l'imponibile e conseguentemente, l'imposta dovuta all'erario.

La sanzione penale, secondo la Giurisprudenza della Corte di cassazione¹⁴ colpisce "ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, tenuto conto dello speciale coefficiente di insidiosità che si connette all'utilizzazione della falsa fattura". In ordine alle modalità pratiche di realizzazione di tali condotte fraudolente, si osserva come sia possibile distinguere tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti.

La prima ipotesi consiste nell'emissione di fatture o altri documenti a fronte di prestazioni i) mai effettuate ii) ovvero realmente effettuate¹⁵ ma per quantitativi inferiori rispetto a quelli documentalmente indicati¹⁶.

Un esempio pratico, portato alla luce dalla casistica giudiziaria, può rinvenirsi nelle Società delle c.d. cartiere, ossia società che sono solo formalmente esistenti, ma la cui funzione effettiva è proprio quella di emettere fatture per operazioni inesistenti, quindi ad un meccanismo fraudolento per abbattere l'imponibile dovuto all'erario (note anche come frodi carosello).

La seconda ipotesi, invece, (inesistenza soggettiva) sussisterebbe quando a fronte di un'operazione commerciale effettivamente avvenuta ma che si "[...] riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi"¹⁷

Si pensi infatti al caso in cui uno dei soggetti dell'operazione sia rimasto del tutto estraneo alla stessa, nel senso di non aver assunto, nella realtà, la qualità di committente o cessionario della merce o del servizio ovvero di erogatore o percettore dell'importo della relativa prestazione.

Articolo 3 D. lgs 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

La norma punisce con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di

¹² Per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

¹³ Per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi

¹⁴ Cass. pen., sez. III, 25 ottobre 2007, n. 1996.

¹⁵ Secondo alcuna Giurisprudenza si avrebbe inesistenza oggettiva anche in caso di restituzione dal cessionario al cedente, sia in tutto che in parte, dei corrispettivi pagati. Cass. pen., sez. III del 7 luglio 2010, n. 35963.

¹⁶ Così Cass. pen., sez. III, 7 ottobre 2010, n. 45056. Simile inoltre il fenomeno della sovrapproduzione qualitativa o quantitativa, che si ha quando "la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti", così Cass. pen., sez. III, 21 maggio 2013, n. 28352.

¹⁷ Art. 1, co. 1, lett. a) del D.lgs. 74/2000.

documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente :

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Anche in questo caso il reato si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Si consideri, infine, che non costituiscono mezzi fraudolenti, ai sensi della citata norma, la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Articolo 8 D. lgs 74/2000: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La norma (speculare alle condotte previste dagli articoli di cui sopra) punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, tuttavia qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia inferiore a euro centomila, si applica la sanzione attenuata della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Articolo 10 D. lgs 74/2000: Occultamento o distruzione di documenti contabili.

La norma punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Articolo 11 D. lgs 74/2000: Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

La norma punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La norma punisce con la medesima pena altresì colui che, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata **ai fini della procedura di transazione fiscale** elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

Tuttavia, qualora l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi risulti superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il D. lgs 75/2020 ha modificato l'art. 25-quinquiesdecies D. lgs 231/01 prevedendo la responsabilità 231 anche in conseguenza dei seguenti ulteriori reati tributari, solo qualora commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

Art. 4 D. Lgs. n. 74/2000: Dichiarazione infedele

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, **congiuntamente:**

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione la norma prevede che non si tenga conto della errata classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Infine, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale (10%) non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità di cui ai precedenti punti A e B.

Omessa dichiarazione (art. 5 D. lgs 71/2000);

Il reato punisce colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta - essendovi obbligato - una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. Viene punito altresì colui il quale non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. La norma infine prevede che non si considera omessa la dichiarazione che sia comunque presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto

Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000)

La disposizione punisce la condotta di colui il quale non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 D. lgs 241/1997 crediti non spettanti ovvero inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Principi specifici di condotta e divieti

In relazione ai principi comportamentali da tenere con riferimento all'area in esame è fatto **preciso obbligo** a tutti i dipendenti con particolare riferimento ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, agli addetti amministrativi, e a tutte le funzioni aziendali che intervengono a qualsiasi titolo nel processo di formazione del bilancio e dei dati contabili:

- di osservare un comportamento corretto, nel rispetto delle regole di legge e delle procedure informatiche ed amministrative esistenti, nelle attività volte alla formazione del bilancio e delle note integrative nonché in ogni comunicazione rivolta a terzi, fornendo - in ogni caso - informazioni veritiere e corrette sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione;
- evitare qualsiasi comportamento od iniziativa che possa risultare ostativa allo svolgimento delle funzioni degli Organi di vigilanza, controllo e decisione o che si traducano in ostacoli all'acquisizione dei dati necessari da parte della Pubblica Autorità;
- di evitare qualsiasi esortazione, sollecitazione ovvero pressione di qualsiasi natura, verso gli amministratori, i dirigenti, i sindaci ovvero qualsiasi altro soggetto (di altri operatori economici) per compiere atti in violazione degli obblighi del loro ufficio o degli obblighi di fedeltà verso l'ente di appartenenza;
- di non promettere o dare denaro ovvero altre utilità (quali a mero titolo esemplificativo vantaggi di natura professionale, occupazionale, elettorale, sessuale, etc.) ad esponenti di altre Fondazioni e/o RSA al fine di ottenere vantaggi (anche concorrenziali) da parte delle stesse.
- Rispettare il protocollo imposto dalle regole e comportamenti della Procedura PR AMM 019 000 e s.m.e.i. durante le attività di formazione del bilancio d'esercizio.

- Tracciabilità degli atti e dei controlli: La direzione generale conserva l'evidenza della trasmissione prima della riunione di consiglio del progetto di bilancio ai singoli consiglieri per

un periodo non inferiore ad anni 15. L'Ufficio amministrazione conserva le registrazioni contabili e le evidenze delle operazioni per un periodo non inferiore ad anni 15.

- Segregazione dei compiti: al fine di rispettare il principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte nell'attività sensibile, il protocollo prevede l'intervento di diversi soggetti durante il processo ed in particolare dell'addetto amministrativo appositamente incaricato per la contabilità, di un soggetto esterno qualificato che supporta l'ente nell'elaborazione del bilancio e della Direzione Generale.
- Poteri autorizzativi: il protocollo prevede il rispetto dell'assetto delle deleghe e dei poteri attribuiti alla Direzione, ed agli Organi della Fondazione incaricati come da Statuto per l'approvazione del Bilancio

3) Individuazione delle potenziali aree a rischio e dei processi sensibili nei rapporti con la P.A.

La Fondazione, nel corso del progetto relativo alla revisione del Modello Organizzativo ha effettuato uno specifico *risk assessment* attraverso il quale sono state individuate le seguenti attività sensibili in relazione al rischio di commissione dei reati richiamati in questa sezione (per la cui valutazione dell'intensità di rischio si rinvia al documento *Rapporto di analisi dei rischi secondo D.Lgs.231/2001*):

1. **Gestione delle fasi di registrazione e contabilizzazione dei finanziamenti pubblici e delle risorse provenienti dall'ASL (a seguito di attività accreditate);**
2. **Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta e delle dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere (Es. Cedolino ospite)**
3. **Gestione dei rapporti con soggetti istituzionali es. ASL, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Enti Locali;**
4. **Gestione delle transazioni finanziarie – pagamenti – incassi;**
5. **Redazione di documenti societari – bilancio**
6. **Acquisti e selezione fornitori della fondazione**

4) Protocolli di controllo ex art. 6, comma 2 D. lgs 231/01

La Fondazione, dopo aver identificato le attività sensibili ed aver valutato il relativo rischio reato ha predisposto specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle proprie decisioni nonché specifiche modalità di gestione delle proprie risorse finanziarie al fine di eliminare o ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati rilevanti. Il sistema dei controlli della Fondazione – oltre a quanto già previsto nel Codice Etico, nei divieti di cui alla presente parte speciale - prevede il rispetto delle seguenti procedure interne:

Ciascuna delle attività indicate al punto 3) sono regolate dalle specifiche procedure già elencate in precedenza.

- SEZIONE SESTA -

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25 quater; delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25 quinquies; i delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter, ed i reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di cui all'art. 25-octies D. lgs 231/01

1) Reati presupposto della presente parte speciale

La conoscenza delle fattispecie di reato e delle modalità di configurazione degli stessi è funzionale alla prevenzione e, di conseguenza, all'intero sistema di controlli previsto dal decreto. A tal fine, si riporta, di seguito, una breve descrizione di alcuni dei gravissimi reati richiamati dall'art. 24-ter (*Delitti di criminalità organizzata*), dall'art. 25-quinquies (*Delitti contro la personalità individuale*), dall'art. 25-octies (*ricettazione, riciclaggio e reimpiego*) nonché dei "delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" di cui all'art. 25 quater presi in considerazione in quanto, pur non riconducibili ad attività proprie dell'ente si ritiene che una prevenzione efficace preveda una regolamentazione anche di quelle attività sensibili che possono essere considerate strumentali (ossia non direttamente a rischio di quel determinato reato) alla commissione di tali reati la cui probabilità di accadimento nell'interesse o vantaggio della Fondazione si giudica comunque come scarsamente rilevante stante anche l'assenza di indici di rischio specifici nel quadro storico della Fondazione (a mero titolo esemplificativo nessun avviso di garanzia né condanne per tali reati sono state registrate negli **ultimi 15 anni** a carico di membri della Fondazione).

I reati contro la personalità individuale previsti dall'art. 25-quinquies D. lgs 231/01.

Il quadro delle misure introdotte dalla legge 1 agosto 2003, n. 228, per reprimere il fenomeno della tratta di persone, si completa con la previsione di sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti degli enti, nei termini chiariti nella parte generale del presente modello al par. 1.1., allorché i soggetti che li rappresentino o che ricoprano le particolari cariche previste dal decreto, commettano reati contro la personalità individuale.

A tal fine l'art. 5, introduce nel corpo del D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquies, rubricato: "Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale".

Segnatamente, i delitti presi in considerazione sono:

Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Fondazione eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile)

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Fondazione induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto o ne favorisca o sfrutti la prostituzione, ovvero compia atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.

Art. 600-ter c.p. (Pornografia minorile)

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Fondazione sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre, commerciare o cedere consapevolmente ad altri materiale pornografico ovvero, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico o distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

Art. 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico)

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Fondazione, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. precedente, consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Art. 600-quater.1 c.p. (Pornografia virtuale)

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Fondazione, commetta uno dei reati di cui agli artt. 600-ter e quater c.p. utilizzando immagini virtuali realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Fondazione organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Art. 601 c.p. (Tratta di persone)

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Fondazione induce taluno mediante inganno o lo costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, per ridurlo in schiavitù;

Art. 602 c.p. (Acquisto ed alienazione di schiavi)

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Fondazione acquisti o ceda un individuo già ridotto in condizioni schiavitù, anche per lo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

I reati previsti dall'art. 25-octies d.lgs 231/01: Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita.

Si tratta dei reati previsti dall'art. 25-octies, D. Lgs. 231/2001, introdotti con il D.Lgs. 231/2007. Tale normativa ha inoltre abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146: pertanto il reato di riciclaggio è idoneo a fondare una responsabilità della persona giuridica ai sensi del D.Lgs. 231/2001, indipendentemente dal carattere transnazionale dell'illecito come invece previsto dalle norme abrogate contenute nella Legge 146/2006.

Nello specifico, i reati contenuti nell'art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001 sono:

Art. 648 c.p. (Ricettazione)

La norma punisce con la **reclusione** da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)

E' punito il soggetto che, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

I delitti di criminalità organizzata e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

I delitti di criminalità organizzata sono stati inseriti nel novero dei reati-presupposto dall'art. 2, comma 29 della Legge 94/2009 e si tratta delle fattispecie di cui agli artt.:

1. Associazione per delinquere ex art. 416 c.p.;
2. Associazioni di tipo mafioso, anche straniere, ex art. 416-bis c.p.;
3. Scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416-ter c.p.;
4. Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione ex art. 630 c.p.;
5. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

6. Delitti di cui all' art. 407, co. 2, lettera a), n. 5)¹⁸, c.p.p. in riferimento alla L. n. 110/1975 .

In epoca antecedente l'entrata in vigore della Legge n. 94/2009, le fattispecie di cui ai numeri 1,2,5 unitamente a quella di cui all'art. 377-bis c.p.¹⁹ erano perseguibili, ex D. lgs 231/01, solo in presenza di un carattere transnazionale , in forza dell'art. 10, L. 146/2006. A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 94/2009 e della L. n. 116/2009, invece, tali fattispecie sono perseguibili a prescindere dal loro carattere transnazionale²⁰.

Si riporta di seguito la descrizione di alcuni dei reati introdotti dall'art. 24-ter D. Lgs. 231/2001.

Art. 614 c.p. (Associazione per delinquere)

La fattispecie punisce l'associazione da parte di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti. Nello specifico, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. La semplice partecipazione all'associazione è punita con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La fattispecie comprende anche le associazioni finalizzate alla promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o, comunque, volte ad effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 12, comma 3-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso)

E' punito chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Si rileva che le disposizioni del presente art. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

¹⁸ Sono reati che si configurano allorché un membro del Personale o un rappresentante della Fondazione, illegalmente fabbrichino, introducano nello Stato, mettano in vendita, cedano, detengano o portino in luogo pubblico o aperto al pubblico armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, esplosivi, armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

¹⁹ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" reato ora previsto dall'art. 25-novies D. lgs 231/01 ed inserito dall'art. 4, Legge n. 116/2009 di ratifica della Convenzione Onu in materia di corruzione. Previsto, nel presente documento a pag. 11, Cap. n. 2.

²⁰ Art. 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

E' da sottolineare che Legge n. 146 del 16 marzo 2006 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite, contro il crimine organizzato transnazionale*²¹", inoltre, prevede le seguenti fattispecie di reato, che continuano ad essere perseguibili solo se aventi carattere transnazionale:

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n. 286/98 (Disposizioni contro l'immigrazione clandestina).

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Fondazione procuri illegalmente l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato italiano o in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale)

In relazione ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, l'art. 25-quater D.Lgs. 231/01 richiama le fattispecie previste dal Codice Penale, dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali²² e, più precisamente, sono da intendersi richiamate le fattispecie previste dagli articoli:

1. 270-bis c.p., associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
2. 270-ter c.p., assistenza agli associati;
3. 270-quater c.p., arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
4. 270-quinquies c.p., addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
5. 280 c.p., attentato per finalità terroristiche o di eversione;
6. 280-bis c.p. atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
7. 289-bis c.p., sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;

2) Individuazione delle potenziali aree a rischio reati di cui alla presente parte speciale

L'analisi svolta nel corso del progetto per l'implementazione del presente Modello Organizzativo ha permesso di individuare le attività della Fondazione che potrebbero essere considerate "sensibili" o anche solo "strumentali" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati in questa sede.

Risulta necessario, tuttavia, premettere che le fattispecie di reato a carattere associativo sopra menzionate potrebbero coinvolgere potenzialmente tutti i processi aziendali – data la natura ontologicamente plurisoggettiva delle fattispecie ivi richiamate. Si riportano, pertanto, solo le attività che, ragionevolmente, possono essere considerate sensibili in quanto strumentali alla commissione di tali delitti. Le attività sensibili individuate sono:

1. **Gestione dell'accreditamento (fasi di richiesta, gestione e rendicontazione)**

²¹ Così come modificata dal Decreto Legislativo di recepimento della III direttiva antiriciclaggio n. 231/07, approvato in data 21 novembre 2007.

²² Nonché dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo stipulata a New York il 09.12.1999.

2. Finanziamenti pubblici sia 5 per mille che regionali (fasi di richiesta, gestione e rendicontazione successiva all'ente erogatore)
3. Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta e delle dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere (Es. Cedolino ospite)
4. Gestione dei rapporti con soggetti istituzionali es. ASL, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Enti Locali, ufficio del catasto, Camera di Commercio
5. Gestione di trattamenti previdenziali del personale e gestione dei relativi accertamenti/ispezioni
6. Acquisto di beni e servizi
7. Affidamento di incarichi di consulenza
8. Spese di rappresentanza degli amministratori e degli apicali
9. Omaggi, regalie
10. Assunzioni del personale e collaborazioni a vario titolo (liberi professionisti)
11. Affari legali e contenzioso
12. Gestione e manutenzione dei sistemi informatici, utilizzo e gestione di programmi per elaborazione, gestione di banche dati
13. Utilizzo farmaci stupefacenti e psicotropi
14. Gestione delle transazioni finanziarie – pagamenti – incassi –
15. utilizzo della piccola cassa
16. Redazione di documenti societari – bilancio
17. Attività medica in ambulatorio di reparto
18. Gestione richieste autorizzazioni ambientali
19. Gestione rifiuti
20. Gestione scarico delle acque
21. Gestione scarichi in atmosfera

3) Protocolli di controllo ex art. 6, comma 2 D. lgs 231/01

La Fondazione, dopo aver identificato le attività sensibili ed aver valutato il relativo rischio reato ha ritenuto opportuno ritenere applicabili tutti i protocolli di controllo dell'Ente (Codice Etico, Modello Parte Generale e Protocolli di controllo di tutte le sezioni del presente documento) in relazione alle attività sensibili sopra richiamate proprio in ragione del loro carattere strumentale con particolare riferimento alle procedure interne che per quanto riguarda i punti da 1 a 16 e 18 trovano riscontro in punti già precedentemente richiamati con identico titolo; per quanto invece riguarda i punti da 17 a 21 :

- **Attività medica in ambulatorio di reparto**
I reparti sono presidiati 24 ore su 24 da ausiliarie ed Infermiere professionali e l'attività è rivolta a persone anziane non autosufficienti. Movimenti di gente estranea adulta, giovane o minorenne che acceda agli ambulatori in presenza del medico sarebbe segnalata immediatamente come sospetta, a meno che il comportamento sia esteso a tutto il personale (circa un centinaio di persone).
- **Gestione rifiuti**
Presidiata dalla Procedura Ambientale PR AMB 003 – Gestione della raccolta differenziata dei rifiuti e PR AMB 007 – Gestione dei rifiuti potenzialmente infetti e PR AMB 008 – utilizzo, sostituzione e smaltimento dei toner
- **Gestione scarico delle acque**
Presidiata con la PR AMB 004 – Gestione dell'acqua e dei relativi scarichi
- **Gestione scarichi in atmosfera**

Ai sensi dell'art. 1 comma 53 L. n. 190/2012 sono definite come attività *“maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa”* le seguenti:

- a) *trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;*
- b) *trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;*
- c) *estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;*
- d) *confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;*
- e) *noli a freddo di macchinari;*
- f) *fornitura di ferro lavorato;*
- g) *noli a caldo;*
- h) *autotrasporti per conto di terzi;*
- i) *guardiania dei cantieri.*

L'Ente non intrattiene rapporti diretti con tali categorie di aziende, in quanto si avvale di aziende di pubblico servizio. Nel caso queste siano titolari di appalto pubblico per lo smaltimento di rifiuti speciali, l'Ente verifica preliminarmente alla stipula del contratto, l'iscrizione nell' *“Elenco dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa”* (D.P.C.M.18/04/2013 cosiddette “White list”) istituito presso la prefettura competente.

In mancanza di iscrizione **la Fondazione, quale misura preventiva può richiedere a tali fornitori di beni e servizi, delle certificazioni anti mafia.**

- SEZIONE SETTIMA -

Art. 25 septies

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro.

1) Reati presupposto e premesse normative specifiche

L'art.9 della L. 3/8/2007 n.123 ha introdotto, fra l'altro, anche i delitti ex artt.589 e 590 nel complesso dei reati considerati dal D.Lgvo 231/2001; il testo previsto dalla L. 123/2007 è stato, poi, riformato e rivisto col T.U. 81/2008, sicchè la disposizione interessata ha attualmente il seguente tenore:

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

A loro volta le norme richiamate così stabiliscono:

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo.

(1) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

(2) Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

(3) Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti.

(1) La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- (2) La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - 2) la perdita di un senso;
 - 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Art 590 c.p. - Lesioni personali colpose.

- (1) Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309 (lire seicentomila).
- (2) Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 (lire duecentoquarantamila) a euro 619 (un milione e duecentomila); se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.239 (due milioni e quattrocentomila).
- (3) Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
- (4) Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
- (5) Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale.
- Il quadro legislativo si è poi ampliato per effetto dell'art.30 del D.Lgvo 81/2008 con cui si è esercitata la delega prevista dalla L. 123/2007 in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; detto articolo 30 così recita:

"Articolo 30"

"Modelli di organizzazione e di gestione"

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendali definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL, per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o dal British Standard OHSAS 18001 : 2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al precedente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell' art.11".
- Si tratta di disposizione di ampia portata e di rilevante incidenza pratica; presenta, innanzitutto, alcuni caratteri singolari.

2) Individuazione delle potenziali aree a rischio e regole generali di comportamento

L'ipotesi trasgressiva in esame interessa tutte le aree in cui si esplica l'attività della Fondazione e, in specie, le aree per le quali la Fondazione ha già dato attuazione alle previsioni dei D.Lgvi 926/1984 e 81/2008 attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza.

Sulla base anche del Documento adottabile di Valutazione dei Rischi, si considerano come processi sensibili ai fini dei reati in esame, tutte le attività che comportano contatti con i seguenti rischi:

- rischi da esposizione ad agenti biologici (ABI);
- rischi da movimentazione manuale dei carichi (MMC);
- rischi da utilizzo di videoterminali (VDT);
- rischio da incendio (INC).

Il Documento Valutazione Rischi è richiamato a confronto anche:

- per la specificazione e le conseguenze per la salute dei lavoratori derivabili da ciascuno dei predetti rischi e per l'individuazione delle circostanze di esposizione verificabili durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- per l'individuazione dei soggetti coinvolti nel rischio per ciascuna area interessata;
- per i protocolli elaborati dall'Azienda per evitare che siano commessi i reati conseguenti alla impropria gestione dei rischi.

- Regole di comportamento -

La Fondazione, in ogni sua articolazione e livello, riconosce ed afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Le regole di comportamento vanno assunte da tutti coloro che, in qualunque ruolo (Dirigenti, Dipendenti, Professionisti, ecc.), svolgano ruoli operativi nelle aree esposte a rischio.

Tutti i predetti soggetti sono tenuti ad osservare le regole previste nel presente documento ed in ogni altro atto aziendale e dal Codice Etico.

In particolare tutti sono tenuti:

- ad evitare di assumere qualsiasi comportamento che possa esporre la Fondazione ad una delle ipotesi di reato considerate dall'art. 25 septies del D.Lgvo 231/2001;
- a seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- ad osservare scrupolosamente tutte le regole e prescrizioni portate dalle Linee Guida UNI-INAIL recepite da questo Documento Aziendale;
- a rispettare le prescrizioni portate dal Piano di emergenza ed evacuazione;
- a rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e di procedure di sicurezza in casi di emergenza e ad attenersi ad ogni indicazione o prescrizione previste dal Documento di Valutazione dei Rischi e dalle procedure interne adottate per il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 (Coronavirus) ed in particolare da quanto previsto:
 - dalla **valutazione del rischio biologico correlato all'emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2** (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19 effettuata ai sensi dell'art. 271 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.);
 - dal **Piano Organizzativo Gestionale ai sensi della DGR XI/3226 del 09/06/2020** e successive modifiche ed integrazioni, costantemente aggiornato dalla Fondazione;
 - dalle procedure specifiche sul tema emanate, adottate e diffuse nel 2020 e continuamente aggiornate in base alle conoscenze scientifiche diffuse dagli Enti Competenti, facenti parti della ns. codifica interna SGS e/o RSA.
- ad osservare ogni altra prescrizione in tema di sicurezza che, in relazione alle attività svolte, potesse essere attribuita ai singoli operatori.

- Primi contributi prescrittivi di Modello Operativo -

Ai sensi del V comma del Par. 30 del D.Lgvo 9/4/2008 n. 81 la Fondazione assume, quale primo modello di organizzazione aziendale, le linee guida 28/9/2001 approntate da UNI-INAIL per la fissazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Le suddette linee si intendono vincolanti ed operative, salvo quelle parti che, con espresso provvedimento della Fondazione, risultassero formalmente modificate e sostituite da specifico Disciplinare Aziendale.

3) Protocolli di controllo e standard gestionali ex art. 30 D. lgs 81/08

La Fondazione ha adottato un sistema di procedure aziendali per la gestione del sistema sicurezza, al fine di gestire l'attuazione efficace di tutti gli obblighi giuridici previsti dall'art. 30 comma 1 D. lgs 81/08. Il sistema dei controlli della presente Sezione prevede, in relazione ad ognuna delle quattro sottoelencate fasi, l'adozione di specifici *standard* di controllo per una corretta gestione del sistema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Tali fasi consistono nella:

1. Pianificazione: l'attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro è volta a:

- fissare gli obiettivi coerenti con la politica aziendale;
- stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi;
- definire e assegnare risorse.

2. Attuazione e Funzionamento: l'attività di Attuazione e Funzionamento è volta a definire:

- strutture organizzative e responsabilità;
- modalità di formazione, consultazione e comunicazione;
- modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati;
- modalità di controllo operativo;
- gestione delle emergenze.

3. Controllo e azioni correttive: l'attività di controllo e azioni correttive è volta a definire:

- misura e monitoraggio delle prestazioni;
- la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive;
- modalità di gestione delle registrazioni;
- modalità di esecuzione audit periodici.

4. Riesame della Direzione: l'attività di riesame periodico della Direzione Aziendale è volta a valutare se il Sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda.

Sull'argomento specifico pandemia da SARS COV-2 ovvero Coronavirus – Covid 19:

- **valutazione del rischio biologico correlato all'emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2** (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19 effettuata ai sensi dell'art. 271 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.);
- **Piano Organizzativo Gestionale ai sensi della DGR XI/3226 del 09/06/2020** e successive modifiche ed integrazioni, costantemente aggiornato dalla Fondazione;
- procedure specifiche sul tema emanate, adottate e diffuse nel 2020 e continuamente aggiornate in base alle conoscenze scientifiche diffuse dagli Enti Competenti, facenti parti della ns. codifica interna SGS e/o RSA. (ad esempio:

Procedure di raccolta, lavaggio e distribuzione degli indumenti degli ospiti/pazienti, delle divise degli operatori e della teleria piana, materassi, cuscini, nonché della igienizzazione o sterilizzazione dei dispositivi in base alle schede tecniche.	PR RSA 075, PR RSA 100, PR RSA 101
Prevenzione di infezioni correlate all'assistenza con particolare riferimento al COVID-19, nell'ambito di una programmazione annuale di Risk Management;	PR RSA 041 003
Utilizzo e l'approvvigionamento dei DPI in base alla tipologia di attività e al livello di rischio dell'ambiente di lavoro;	PR RSA 041 003 allegato 10

Definizione delle attività di diagnosi e monitoraggio dell'infezione da SARS-CoV-2 mediante esami molecolari (tampone) e sierologici (determinazione anticorpale) su utenti e su operatori, in base alle indicazioni ministeriali e regionali;	RSA 031 003 ed allegato 7
Rientro degli ospiti/pazienti al domicilio, anche temporaneo (in caso di ospiti/pazienti residenti) o ricorrente (come ad esempio in caso di pazienti a ciclo diurno/ambulatoriale) e il loro successivo ritorno, secondo criteri di massima sicurezza;	PR RSA 200 003 e allegato 1
Piano di emergenza e di evacuazione per cause riconducibili a COVID-19 (esempio: focolaio epidemico non controllato, impossibilità ad assicurare le regolari prestazioni per improvvisa assenza di più operatori non prontamente sostituibili, ecc.).	PR SGS 001 003 allegato 16
Accertamento di morte, gestione delle salme e accessi nelle camere mortuarie (ove applicabile), come da indicazioni ministeriali	PR RSA 041 003 allegato 9
Gestione di casi sospetti o confermati ovvero favorire percorsi di isolamento anche per coorte (in aree secondo un criterio di progressione in rapporto alla gravità e al rischio) o di isolamento funzionale; Consulenze specialistiche in sede o per via telematica (es. infettivologo, pneumologo, geriatra, palliativista, ecc.); Trasferimento di pazienti confermati o sospetti COVID-19 presso altra struttura più idonea e il loro successivo ritorno, secondo criteri di massima sicurezza;	PR RSA 042 000
PIANO GENERALE DELLE PULIZIE E TENUTA DEI REGISTRI	PR RSA 099 00

- SEZIONE OTTAVA

ART. 25 nonies delitti in violazione del diritto d'autore

Reati presupposto della presente parte speciale

L'art. 15 c. 7 lett. c) L. 23/7/2009 n. 99 ha introdotto le seguenti disposizioni:

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

"In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n.633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 17-quinquies della citata legge n.633 del 1941."

I reati interessati dall'art. 25 novies sono portati dalla Legge 633 del 1941 e sono i seguenti:

ART.171 (comma 1, lettera a-bis e comma 3)

"c.1) Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

C.2) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore."

Art. 171 bis

"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."

Art. 171-ter

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti

telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.”.

Art. 171-septies

“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”

Art. 171-octies

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”.

Art. 171-octies-1

“Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.”.

1) Regole specifiche di comportamento e divieti

Con specifico riferimento alle fattispecie di reato previste nel presente paragrafo i destinatari del presente documento devono rispettare i seguenti principi di condotta:

- conformarsi alle direttive aziendali per il corretto utilizzo dei software e delle opere di ingegno chiedendo delucidazioni al Legale Rappresentante in caso di dubbio;

- agire costantemente nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione del diritto d'autore non violando - direttamente od indirettamente - i diritti connessi al suo esercizio;
- non scaricare dalla rete web prodotti ovvero acquisire in altra maniera illecita - in violazione della legge sul diritto d'autore - software, ovvero qualsiasi altro materiale informatico, senza averne preventivamente acquisito i relativi diritti;
- utilizzare esclusivamente per motivi di ufficio o di servizio le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature fornite dalla Fondazione;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- evitare di introdurre e/o conservare all'interno di beni di proprietà della Fondazione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che detti materiali siano stati acquisiti con l'espresso e formale consenso di questi, nonché applicazioni/software non autorizzati dalla Fondazione;
- non cedere la propria password personale per l'accesso ai programmi aziendali o alla rete web ad altri utenti;
- evitare di fornire a qualsiasi terzo dati od elementi personali in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, e, in ogni caso, verificare il previo consenso formale del titolare dei dati;
- non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra richiamate.

La Fondazione ha regolamentato l'accesso ad internet attraverso la Procedura amministrativa PR AMM 004 All.1 Regolamento aziendale per l'utilizzo di internet

- SEZIONE NONA -

ART. 25-undecies reati ambientali

1) Reati presupposto della presente parte speciale, divieti e regole di comportamento

Il D. Lgs n. 121, del 7 luglio 2011, recante *"Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"* ha introdotto l'art. 25-undecies nel D. Lgs. 231/2001 estendendo così la responsabilità degli enti anche in caso di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, di alcune tipologie di reati ambientali.

Successivamente, in data 29 maggio 2015 è entrata in vigore la Legge n. 68 *"Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"* (pubblicata in Gazz. Uff., 28 maggio 2015, n. 122) la quale introduce nel Codice penale il titolo VI-bis *"Dei Delitti contro l'ambiente"* prevedendo nuove fattispecie di reato quali: **l'inquinamento ambientale** (art. 452-bis) e **la sua forma aggravata da morte o lesioni** (art. 452-ter); **il disastro ambientale** (art. 452-quater); **i delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-quinquies); **il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività** (art. 452-sexies); **l'impedimento del controllo** (art. 452-septies); **l'omessa bonifica** (art. 452-terdecies). **Alcune di tali fattispecie sono state inserite nel D. lgs 231/01 dall'art. 1 comma 8, della L. n. 68/2015.**

Come noto la responsabilità di cui al D. lgs 231/01 per tali fattispecie di reato è prevista qualora il reato sia stato commesso nell'interesse o vantaggio della Fondazione da parte di una persona fisica che abbia con l'ente rapporto organico (di tipo organizzativo-funzionale) e rivesta una posizione qualificata nell'ente.

Di seguito vengono brevemente descritte (per la completezza delle fattispecie e delle norme collegate si rinvia ad apposito Catalogo dei reati presupposto allegato), a titolo di informativa necessaria e funzionale alla capacità preventiva del Modello e dei protocolli relativi, **le fattispecie di reato ora previste dall'art. 25-undecies così come aggiornato dalla Legge n. 68/2015:**

REATI PRESUPPOSTO NEL CODICE PENALE

Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale)

La fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la norma prevede un aumento di pena.

Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale)

La norma punisce chiunque cagiona abusivamente un disastro ambientale con ciò intendendo alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la norma prevede un aumento di pena.

Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente).

La norma prevede, con una diminuzione della pena da un terzo a due terzi, la punibilità a titolo di colpa delle condotte di inquinamento e disastro di cui ai due articoli precedenti.

Delitti associativi di cui all'art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti).

La norma prevede un aumento delle pene in caso di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dalla norma ed in particolare quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti ambientali ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. Le pene sono altresì aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).

La norma punisce colui che abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Ovvero se dal fatto derivi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, per “specie animali o vegetali selvatiche protette” si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. Il rischio di commissione di tale reato si potrebbe configurare nel caso di attività aziendali svolte all'interno di aree naturali protette.

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Inquinamento idrico (art. 137)

Le fattispecie puniscono:

- lo scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
- lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
- lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)
- la violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)
- lo scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13)

Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)

La fattispecie punisce la:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6)

Siti contaminati (art. 257)

La fattispecie di reato punisce l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)

Le fattispecie di reato puniscono:

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6).
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo).
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)

Le fattispecie di reato puniscono:

- la spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
- le attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2).

Inquinamento atmosferico (art. 279)

La fattispecie di reato punisce la violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

Principi specifici di condotta

I principi e gli obiettivi ambientali sono espressi nella *“Politica per l'Ambiente”* della Fondazione in questa sede integralmente richiamato, inserito nel Codice Etico pubblicato anche sul portale www.casadelcieco.org.

2) Individuazione delle potenziali aree a rischio reati rilevanti

La Fondazione, nel corso del progetto relativo alla revisione del Modello Organizzativo ha effettuato uno specifico *risk assessment* attraverso il quale sono state individuate le seguenti attività sensibili in relazione al rischio di commissione dei reati richiamati in questa sezione (per la cui valutazione dell'intensità di rischio si rinvia al documento *Rapporto di analisi dei rischi secondo D.Lgs.231/2001*):

- 1. Gestione dei rapporti con soggetti istituzionali es. ARPA,**
- 2. Gestione richieste autorizzazioni ambientali**
- 3. Gestione rifiuti**
- 4. Gestione scarico delle acque**
- 5. Gestione scarichi in atmosfera**

3) Protocolli di controllo ex art. 6, comma 2 D. lgs 231/01

La Fondazione, dopo aver identificato le attività sensibili ed aver valutato il relativo rischio reato ha predisposto specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle proprie decisioni al fine di eliminare o ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati rilevanti. Il sistema dei controlli della Fondazione – oltre a quanto già previsto nel Codice Etico, nei divieti di cui alla presente parte speciale – dopo aver effettuato l'Analisi Ambientale Iniziale ai sensi del Regolamento EMAS Europeo, ha adottato Procedure specifiche che sono già state citate precedentemente in riferimento ad altri reati. Inoltre prevede i seguenti protocolli di controllo specifici:

In relazione ai reati di cui Art. 727, 733 bis c.p.; art. 137, 279 di cui sopra e per le attività di gestione degli scarichi idrici, delle emissioni atmosferiche la Fondazione provvede alla:

1. **identificazione e valutazione:**

- di tutti gli aspetti ambientali in funzione dei servizi socioassistenziali resi e delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti;
- significatività in relazione agli impatti ambientali diretti e indiretti correlati alle proprie attività assistenziali nel rispetto della normativa vigente e dei relativi provvedimenti autorizzativi;
- delle misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti alla valutazione delle attività di cui ai due punti precedenti.

2. **Verifica** del rispetto delle autorizzazioni ambientali rilasciate e monitoraggio della necessità di eventuali rinnovi delle autorizzazioni ambientali ottenute (sulla base di uno scadenziario) ovvero della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica/rinnovo di autorizzazioni preesistenti.

In relazione ai reati di cui Art. 727 bis, 733 bis c.p.; art. 257 cod. ambiente di cui sopra e per le attività che si inseriscono nel ciclo di vita di un impianto in relazione al quale insistano obblighi in materia ambientale la Fondazione provvede alla:

1. **Disciplina delle attività di manutenzione e ispezione degli impianti lungo tutto il loro ciclo di vita, definendo:**

- ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli impianti;
- periodiche verifiche di adeguatezza, integrità e regolarità degli impianti
- pianificazione, compimento e verifica delle attività di ispezione e manutenzione mediante personale esperto e qualificato.

2. **Adozione e attuazione di uno strumento organizzativo che:**

- regoli la scelta e lo svolgimento dei rapporti con fornitori o appaltatori, imponendo di tenere conto dei requisiti morali e tecnico-professionali degli appaltatori, comprese le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa;
- imponga di verificare la corrispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza;
- definisca modalità di inserimento di clausole contrattuali relative al rispetto della normativa ambientale rilevante nell'esecuzione del singolo contratto di fornitura o appalto.

In relazione alla gestione degli adempimenti e delle attività connesse ad eventuali bonifiche, a seguito di un evento sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee la Fondazione provvede alla:

1. **adozione e attuazione** di uno strumento normativo e organizzativo che definisca ruoli, responsabilità, modalità e criteri per la gestione delle attività finalizzate alla bonifica del sito contaminato e che preveda, a seguito dell'evento potenzialmente contaminante:
 - la comunicazione da effettuarsi alle autorità competenti al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare o all'atto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;

- l'identificazione di elementi di potenziale contaminazione (attuale o storica) ai fini della valutazione di avviamento delle necessarie attività di messa in sicurezza e di bonifica;
- il monitoraggio delle procedure operative ed amministrative nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente;
- la verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato;
- la predisposizione della documentazione da presentare alle autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica

In relazione agli art. 256, 258 – 260 bis per la gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti la Fondazione provvede alla:

1. corretta classificazione del rifiuto in base alla pericolosità e corretta individuazione e apposizione del codice C.E.R. al rifiuto prodotto;
2. corretta compilazione ed archiviazione del FIR (formulario identificazione rifiuti) ovvero degli adempimenti SISTRI eventualmente in vigore;
3. corretta trascrizione e tenuta del registro di carico e scarico;
4. verifica delle autorizzazioni delle Società incaricate alla raccolta e smaltimento, nonché verifica, prima del conferimento del rifiuto, dell'autorizzazione e dell'idoneità del mezzo al trasporto del codice CER conferito;
5. verifica - rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti laddove previsto - della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente.
6. Corretta gestione del Deposito temporaneo di rifiuti nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi previsti in relazione alla tipologia del rifiuto prevedendo:
 - la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti;
 - l'identificazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti;
 - la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;
 - l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

SEZIONE DECIMA

ART. 25 – duodecies “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, Art. 603-bis Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Reato presupposto

Il D .Lgs. n. 109/2012, introduce nell'elenco dei reati che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, la fattispecie prevista dall'art. 22, comma 12-bis del D. lgs 25 luglio 1998, n. 286. Tale norma punisce la condotta del Datore di Lavoro che occupa, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con il medesimo revocato, annullato o scaduto (salvo il caso di richiesta del rinnovo presentata, nei termini di legge, presso la Questura) e prevede *“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.”*

Ai fini della punibilità 231 rileva solamente il comma 12 bis (introdotto proprio dal decreto 109/2012 in questione) il quale dispone:

"12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.”*

La legge 199/2016 recante *“Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”* ha introdotto, all'art. 25-quinquies del D. lgs 231/01, l'art. 603-bis del codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) Il nuovo reato punisce il soggetto che:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

La norma specifica alcune condizioni “indicative” di una situazione di sfruttamento, quali:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

1) Individuazione delle attività sensibili

La Fondazione, nel corso del progetto relativo alla revisione del Modello Organizzativo ha effettuato uno specifico risk assessment attraverso il quale sono state individuate le seguenti attività sensibili in relazione al rischio di commissione dei reati richiamati in questa sezione (per la cui valutazione dell'intensità di rischio si rinvia al documento Rapporto di analisi dei rischi secondo D.Lgs.231/2001):

- **Assunzione e gestione di personale proveniente da paesi terzi (extra UE);**
- **Selezione ed assunzione del personale anche con particolare riferimento alle risorse somministrate;**

2) Protocollo di controllo ai sensi dell'art. 6 D. lgs 231/01

La Fondazione, dopo aver identificato l'attività sensibile di cui sopra ed averne valutato il relativo rischio reato ha predisposto uno specifico protocollo diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle proprie decisioni al fine di eliminare o ridurre fortemente il rischio di commissione della fattispecie di reato in esame. Il sistema dei controlli della Fondazione prevede il rispetto del seguente protocollo preventivo:

Regolamentazione del processo:

Tutte le attività di controllo devono essere esperite sia preliminarmente all'assunzione del soggetto che durante il rapporto di lavoro al fine di monitorare eventuali modifiche dello *status* personale della risorsa impiegata (ad es. scadenza/revoca/annullamento del Permesso di soggiorno) e si articola attraverso le seguenti modalità operative e responsabilità:

- la funzione Direttiva - prima dell'assunzione - provvede a richiedere al soggetto proveniente da Paesi Terzi extra UE, il permesso di soggiorno, ne controlla la validità (ovvero verifica che l'Agenzia di somministrazione lavoro, in caso di risorse somministrate, effettui tali adempimenti²³) e provvede alle relative comunicazioni di legge conseguenti a tale tipologia di assunzione;
- la funzione amministrativa, monitora con cadenza annuale lo *status* della persona assunta e non somministrata, anche attraverso specifiche verifiche volte a riscontrare la continuità della regolarità della permanenza sul territorio dello Stato Italiano annotando la data dell'esecuzione del controllo e la tipologia dello stesso.

In caso di necessità di avvalersi della somministrazione di personale da parte di Agenzie interinali l'Ufficio Personale/Amministrativo provvede a verificare preventivamente che il fornitore sia in possesso dell'Autorizzazione ministeriale ed iscritto all'apposito Albo Agenzie per il Lavoro, registrando i dati delle stesse in apposito report da inviare all'OdV.

In caso di conferimento di appalto di servizi, la Fondazione provvede a richiedere al fornitore apposita dichiarazione in ordine alla regolarità della posizione lavorativa delle risorse utilizzate dal fornitore stesso nell'esecuzione del contratto.

Tracciabilità degli atti e dei controlli: la funzione Direttiva procede all'archiviazione ed alla conservazione - nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della Privacy - della documentazione

²³ A tal fine dovranno essere inserite specifiche clausole contrattuali risolutive espresse con il soggetto che fornisce servizi di somministrazione lavoro, il quale deve accettare il Codice etico dell'Ente.

relativa al processo ed attestante l'esecuzione dei controlli (copia permesso di soggiorno ovvero documenti equipollenti, etc) per un periodo non inferiore ad anni 5 dalla cessazione del rapporto di lavoro nonché degli estremi dell'autorizzazione delle Agenzie per il Lavoro utilizzate

Segregazione dei compiti: al fine di rispettare il principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte nell'attività sensibile, l'esecuzione delle attività è affidata all'impiegata 1, il controllo all'impiegata 2 e l'autorizzazione al Direttore.

Poteri autorizzativi: il protocollo prevede il rispetto dell'assetto delle deleghe e dei poteri attribuiti alla Direzione, al Presidente del C.d.A. ed al Vicepresidente per assumere o licenziare quadri, impiegati/dirigenti ovvero per la sottoscrizione dei contratti con le Agenzie per il lavoro ovvero per rappresentare la Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS con gli Enti pubblici competenti, le organizzazioni sindacali, istituti assicurativi e previdenziali etc.

Tutto questo è regolato dalla Procedura amministrativa PR AMM 010 – gestione delle risorse umane, che verrà aggiornata essendo giunta alla scadenza triennale.